

Osservatorio della giurisprudenza in materia di *factoring*

N. 1/2023

INDICE:

1. Cassazione civile, Sez. III, 04.01.2023 n.108.....3
(La notificazione al debitore ceduto dell'atto di cessione)
2. Cassazione civile, Sez. trib. - 27.01.2023, n. 2592.....12
(Factoring: l'operazione di retrocessione dei crediti è esente IVA)
3. Corte di Appello di Venezia, Sez. II, 02.01.2023, n.3.....22
(Azione del cessionario di un credito nei confronti del debitore ceduto)
4. Tribunale di Firenze, Sez. III, 05.12.2022, n.3401.....34
(Cessione credito in blocco e onere della prova)

Direttore responsabile: *Alessandro Munari*
Caporedattori: *Bruna Alessandra Fossati*

La presente pubblicazione è stata predisposta a solo scopo di studio e ricerca, nel pieno rispetto delle previsioni del Codice Deontologico Forense. Le informazioni contenute e le opinioni espresse nella presente pubblicazione non possono essere considerate come pareri legali, né essere utilizzate come fondamento di casi concreti che richiedano un'analisi specifica della fattispecie. Munari&Partners Studio Legale e Assifact non potranno essere considerati responsabili per azioni od omissioni poste in essere per aver fatto uso delle informazioni contenute nella presente pubblicazione senza che sia stato chiesto loro uno specifico parere in merito.

La pubblicazione è realizzata da Munari&Partners Studio Legale ed edita da Leonardo International Books S.r.l.

Gli articoli pubblicati non possono costituire oggetto di riproduzione, neppure parziale.

Munari&Partners

Studio Legale
Corso Monforte 16
20122 Milano
Tel. +39.02.36642500
Fax +39.02.36579090
email: studio@munaripartners.it



1. Cassazione civile, Sez. III, 04.01.2023 n.108

Cessione del credito attuata per contratto - Notifica al debitore ceduto dell'atto di cessione privo di sottoscrizione del cedente - Prova dell'avvenuta conclusione del contratto di cessione

(art. 1260 c.c. - art. 1264 c.c. - art. 1326 c.c.)

Quando la cessione del credito avvenga per contratto e non per atto unilaterale, la notificazione al debitore ceduto dell'atto di cessione privo della sottoscrizione anche del creditore non dimostra l'avvenuta conclusione del contratto.

* * *

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. De Stefano Franco

- Presidente -

Dott. Condello Pasqualina A. P.

- Consigliere -

Dott. Rossetti Marco

- rel. Consigliere -

Dott. Ambrosi Irene

- Consigliere -

Dott. Guizzi Stefano Giaime

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 14169/20 proposto da:

-) la società cooperativa [Alfa], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC del proprio difensore (*omissis*), difesa dall'avvocato (*omissis*), in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

-) [Gamma], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a (*omissis*), difesa anche dagli avvocati (*omissis*) in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna 9 marzo 2020 n. 946; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11 ottobre 2022 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2017 la società cooperativa Alfa iniziò l'esecuzione forzata nei confronti del proprio debitore Beta. L'esecuzione ebbe luogo nelle forme del pignoramento presso terzi.

A tal fine la società creditrice pignorò il credito vantato dalla debitrice nei confronti di Gamma.

Il giudice dell'esecuzione qualificò come "positiva" la dichiarazione di quantità compiuta dal terzo pignorato ed assegnò ad Alfa un credito di euro 246.087,25.

2. Gamma propose opposizione all'ordinanza di assegnazione, eccependo l'insussistenza e, comunque, l'inesigibilità del credito oggetto dell'assegnazione.

Con ordinanza 5 luglio 2017 il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Reggio Emilia dichiarò inammissibile l'opposizione perché tardiva.

3. A questo punto Alfa, munita dell'ordinanza di assegnazione, sulla base di essa iniziò una nuova esecuzione forzata nei confronti di Gamma, notificandole il precetto.

Gamma propose opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso questa seconda procedura.

A fondamento dell'opposizione dedusse che:

- a) Alfa aveva ceduto il proprio credito ad una società bulgara, Delta, prima della notifica del precetto; la cessionaria Delta, a sua volta, l'aveva ceduto ad un'altra società bulgara (Epsilon);
- b) Il credito oggetto di pignoramento scaturiva da un contratto di appalto di opera pubblica nel quale l'appaltatore (vale a dire il debitore esecutato nella procedura esecutiva "a monte" dell'ordinanza di assegnazione) non aveva prestato le garanzie di legge, il che rendeva inesigibile il suo credito verso l'amministrazione committente.

4. Con sentenza 15 novembre 2018 n. 20960 il Tribunale di Bologna rigettò l'opposizione, sulla base di due *rationes decidendi*, e cioè:

- a) la cessione del credito non era provata perché l'atto di cessione era sottoscritto dal solo cedente;
- b) le contestazioni sollevate da Gamma circa l'esigibilità del credito oggetto di pignoramento dovevano essere fatte valere con l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione e non con l'opposizione all'esecuzione avverso il precetto notificato sulla base di quell'ordinanza;

La sentenza fu appellata dalla parte soccombente.

5. Con sentenza 9 marzo 2020 n. 946 la Corte d'Appello di Bologna accolse il gravame proposto da Gamma e, con esso, l'opposizione all'esecuzione iniziata da Alfa.

La Corte d'Appello ritenne che:

- prima della notifica del precetto a Gamma, Alfa aveva ceduto il credito di cui all'ordinanza di assegnazione alla società Delta;
- la cessione era stata ritualmente comunicata alla debitrice ceduta;
- era irrilevante la circostanza che il contratto di cessione del credito non risultasse sottoscritto dal cessionario. Quest'ultimo, infatti, aveva manifestato per *facta concludentia* la volontà di accettare la cessione notificando di propria iniziativa il suddetto contratto al debitore ceduto;
- era altresì irrilevante la circostanza che il titolo esecutivo non fosse stato consegnato dal cedente al cessionario, in quanto tale consegna non era essenziale per la conclusione del contratto di cessione;
- il credito oggetto di pignoramento (e cioè il corrispettivo dell'appalto dovuto da Gamma al debitore esecutato) era divenuto inesigibile per fatti successivi alla dichiarazione di quantità, perché solo dopo tale dichiarazione l'appaltatore-creditore aveva violato l'obbligo di prestare garanzia fideiussoria, obbligo cui era subordinato il pagamento del corrispettivo.

Correttamente, pertanto, Gamma aveva sollevato tale eccezione nel giudizio di opposizione all'esecuzione iniziata sulla base dell'ordinanza di assegnazione.

6. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da Alfa con ricorso fondato su tre motivi.

Gamma ha resistito con controricorso.

Ambo le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 1326, 1334 e 2697 c.c.

Nella illustrazione del motivo è formulata una tesi giuridica così riassumibile:

-) qualsiasi contratto è concluso nel momento in cui il proponente ha notizia dell'accettazione;
-) nel caso di specie la Corte d'Appello ha ritenuto che il contratto di cessione del credito di Alfa (cedente) a Delta (cessionaria) dovesse ritenersi concluso perché quest'ultima, notificando la cessione

al debitore ceduto, aveva dimostrato con un comportamento concludente di accettare la proposta contrattuale;

-) tale affermazione sarebbe tuttavia erronea in punto di diritto, giacché l'accettazione rivolta a persona diversa dal proponente non vale a provocare la conclusione del contratto.

Aggiunge la ricorrente che l'onere di provare l'avvenuta conclusione del contratto di cessione del credito incombeva su Gamma, e tale onere non era stato assolto.

1.1. Il motivo è fondato.

La Corte d'Appello ha accertato in punto di fatto che la cessione del credito avvenne per contratto, e non per atto unilaterale del cedente.

Ha, di conseguenza, fondato la propria decisione sull'assunto che il contratto di cessione si era concluso nel momento in cui il destinatario della proposta (Delta) aveva comunicato la propria accettazione al terzo ceduto (Gamma).

L'errore di diritto è dunque evidente, giacché l'accettazione di qualsiasi proposta contrattuale va rivolta al proponente, e non a terzi.

1.2. Non può condividersi l'obiezione formulata a tal riguardo da Gamma nel controricorso, secondo cui la cessione del credito si era perfezionata per atto unilaterale e non per contratto, e di conseguenza era inutile, ai fini dell'efficacia della cessione, la sottoscrizione del cessionario.

Infatti la Corte d'appello ha qualificato espressamente la fattispecie negoziale come "contratto", e avverso tale statuizione non è stata proposta impugnazione.

Non è quindi possibile, in questa sede, procedere ad una nuova qualificazione della fattispecie concreta nel senso invocato dalla ricorrente, e cioè reputando che la cessione avvenne per atto unilaterale, invece che per contratto.

2. Col secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 1326 e 1352 c.c.

Nella illustrazione del motivo si sostiene che, anche a ritenere che la notifica della cessione da parte del cessionario al terzo ceduto potesse costituire una accettazione della proposta, tale accettazione era comunque invalida per vizio di forma.

La proposta infatti era stata redatta con scrittura privata autenticata, e la stessa forma avrebbe dovuto avere dunque anche l'accettazione, ai sensi dell'art. 1352 c.c.

2.1. Il motivo è infondato.

L'obbligo di adottare una forma particolare per l'accettazione della proposta contrattuale può discendere, in difetto di previsioni di legge, solo da una richiesta del proponente o da un preventivo accordo delle parti, e nel caso di specie la ricorrente non dà conto dell'esistenza né dell'una, né dell'altro.

3. Col terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 553, 615 e 617 c.p.c.

Il motivo investe la sentenza d'appello nella parte in cui ha ritenuto che legittimamente Gamma potesse far valere, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., la questione della inesigibilità del credito vantato dal debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato Gamma.

Deduce la ricorrente che, quando l'esecuzione abbia luogo sulla base di un'ordinanza di assegnazione pronunciata all'esito del pignoramento di crediti, il terzo pignorato (che ha assunto la veste di debitore esecutato) può opporre al creditore procedente soltanto i fatti modificativi od estintivi sopravvenuti all'ordinanza di assegnazione.

3.1. Il motivo è fondato.

Quando sia pronunciata l'ordinanza di assegnazione, questa diventa la fonte dell'obbligazione del terzo pignorato nei confronti del creditore esecutante. Di conseguenza il terzo pignorato (che per effetto dell'ordinanza di assegnazione assume la veste di debitore del creditore procedente) può proporre opposizione all'esecuzione soltanto se intenda opporre al creditore assegnatario fatti sopravvenuti,

estintivi o impeditivi della pretesa creditoria, relativi ai suoi rapporti col creditore procedente (ad esempio, l'avvenuto pagamento del debito nelle mani di quest'ultimo: ex multis, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 11493 del 03/06/2015; Sez. 3, Sentenza n. 10912 del 05/05/2017).

Se, invece, il credito oggetto di pignoramento e di assegnazione divenga inesigibile o non dovuto per fatti attinenti al rapporto tra originario debitore esecutato e terzo pignorato, quest'ultimo dovrà ricorrere non all'opposizione all'esecuzione (legittimamente iniziata sulla base di un legittimo titolo, e cioè l'ordinanza di assegnazione), ma ad un ordinario giudizio di cognizione, per fare accertare che il terzo pignorato non è più tenuto ad effettuare pagamenti al creditore assegnatario del credito (così, ex aliis, Sez. 3, Ordinanza n. 12690 del 21/04/2022, Rv. 664812 - 01).

4. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Corte d'appello, in differente composizione, la quale tornerà ad esaminare l'appello proposto da Gamma applicando i seguenti principi di diritto:

(A) quando la cessione del credito avvenga per contratto e non per atto unilaterale, la notificazione dell'atto di cessione al debitore ceduto da parte del cessionario, nei rapporti tra essi è inidonea a dimostrare l'avvenuta cessione del contratto, se priva della sottoscrizione anche del cedente;

(B) una volta che il terzo pignorato abbia reso una dichiarazione di quantità ritenuta positiva dal giudice dell'esecuzione, sia stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione e questa non sia stata opposta, nella successiva procedura esecutiva iniziata dal creditore nei confronti del terzo pignorato, sulla base del titolo esecutivo rappresentato dall'ordinanza di assegnazione, è inibito al terzo pignorato far valere fatti modificativi od estintivi del proprio debito nei confronti del debitore principale, a meno che non siano sopravvenuti all'ordinanza di assegnazione".

5. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

(-) accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso; rigetta il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 11 ottobre 2022.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2023

* * *

IL CASO

La vicenda all'esame della Suprema Corte prende le mosse dall'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. svolta dal terzo pignorato Gamma avverso l'atto di precetto notificatogli dal creditore Alfa.

Più precisamente, Alfa creditrice di Beta aveva pignorato il credito di Beta verso Gamma chiedendone l'assegnazione al giudice dell'esecuzione. Successivamente, a seguito del mancato pagamento da parte di Gamma, Alfa, in virtù della superiore ordinanza di assegnazione, avviava una nuova esecuzione nei confronti della stessa Gamma notificando atto di precetto. Gamma proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. per inesistenza e/o inesigibilità del credito assegnato, atteso che il credito oggetto di assegnazione, prima della notifica del precetto, era stato ceduto e comunque conseguiva da un contratto di appalto di opera pubblica in cui l'appaltatore (Beta) non aveva prestato le garanzie di legge, rendendo così inesigibile il credito nei confronti dell'amministrazione committente (Gamma). Il Tribunale rigettava l'opposizione affermando che: (i) la cessione del credito non fosse provata poiché l'atto di cessione era stato sottoscritto solo dal cedente (ii) le contestazioni sull'esigibilità del credito assegnato dovevano

essere fatte valere con opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione e non con l'opposizione all'esecuzione contro il precetto notificato sulla base di tale ordinanza.

Gamma impugnava la suindicata pronuncia del Tribunale innanzi alla Corte di Appello di Bologna. La Corte Bolognese accoglieva l'appello di Gamma affermando che: 1. prima della notifica del precetto Alfa aveva ceduto il credito; 2. la cessione era stata comunicata a Gamma; 3. era irrilevante il fatto che il contratto di cessione del credito non risultasse sottoscritto dal cessionario avendo quest'ultimo notificato di propria iniziativa il contratto al debitore ceduto; 4. era irrilevante la circostanza secondo cui il titolo esecutivo non fosse stato consegnato dal cedente al cessionario, poiché tale consegna non era essenziale per concludere il contratto di cessione; 5. il credito oggetto del pignoramento era divenuto inesigibile per fatti successivi alla dichiarazione di quantità, perché solamente dopo tale dichiarazione il creditore (appaltatore) aveva violato l'obbligo di prestare garanzia fideiussoria. A tale obbligo era subordinato il pagamento del corrispettivo.

Avverso la pronuncia della Corte Bolognese veniva proposto ricorso per cassazione da parte di Alfa sulla scorta di tre motivi:

- 1) con il primo motivo, Alfa lamentava la violazione degli artt. 1326, 1334 e 2697 c.c., sulla base del principio generale per cui ogni contratto si considera concluso nel momento in cui il proponente ha notizia dell'accettazione e la prova dell'avvenuta conclusione del contratto di cessione del credito spettava unicamente a Gamma la quale, tuttavia, non ha provveduto in tal senso;*
- 2) con il secondo motivo, la ricorrente lamentava la violazione degli artt. 1326 c.c. e 1352 c.c., sostenendo che, anche qualora si dovesse ritenere che la notifica della cessione da parte del cessionario al terzo ceduto potesse costituire una accettazione della proposta, tale accettazione era comunque invalida per vizio di forma: la proposta, infatti, era stata redatta con scrittura privata autenticata e l'accettazione avrebbe dovuto avere la medesima forma;*
- 3) infine, con il terzo motivo la ricorrente lamentava la violazione degli artt. 553, 615 e 617 c.p.c., sostenendo che quando l'esecuzione ha luogo sulla base di un'ordinanza di assegnazione pronunciata all'esito del pignoramento dei crediti, il terzo pignorato – che ha assunto le vesti di debitore esecutato – può opporre al creditore procedente soltanto i fatti modificativi o estintivi sopravvenuti all'ordinanza di assegnazione;*

La Suprema Corte - ritenendo fondati il primo ed il terzo motivo - accoglieva il ricorso cassando la sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in differente composizione per il riesame dell'appello di Gamma applicando i seguenti principi di diritto:

- (A) quando la cessione del credito avvenga per contratto e non per atto unilaterale, la notificazione dell'atto di cessione al debitore ceduto da parte del cessionario, nei rapporti tra essi è inidonea a dimostrare l'avvenuta cessione del contratto, se priva della sottoscrizione anche del cedente;*
- (B) una volta che il terzo pignorato abbia reso una dichiarazione di quantità ritenuta positiva dal giudice dell'esecuzione, sia stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione e questa non sia stata opposta, nella successiva procedura esecutiva iniziata dal creditore nei confronti del terzo pignorato, sulla base del titolo esecutivo rappresentato dall'ordinanza di assegnazione, è inibito al terzo pignorato far valere fatti modificativi od estintivi del proprio debito nei confronti del debitore principale, a meno che non siano sopravvenuti all'ordinanza di assegnazione.*

Per quanto qui di rilievo e di interesse, dunque, la Corte ribadiva il principio di diritto - disatteso dalla Corte di Appello di Bologna - secondo il quale la cessione del credito, perfezionatasi con contratto, richiede che l'atto negoziale sia completo di entrambe le sottoscrizioni del cedente e del cessionario.

La pronuncia in commento offre l'occasione per esaminare alcuni degli aspetti di maggior rilievo in tema di cessione del credito inerenti alla forma della medesima, nonché in tema di notificazione e accettazione da parte del debitore.

La cessione del credito è un contratto consensuale a forma libera attraverso il quale si determina una successione nel lato attivo del rapporto obbligatorio, poiché la titolarità del credito è trasferita ad un altro soggetto¹.

A seguito del perfezionamento della cessione, il debitore (ceduto) sarà tenuto all'adempimento nei confronti del cessionario e non più del cedente.

L'art. 1260 c.c. contempla la possibilità per il creditore di trasferire - a titolo oneroso o gratuito - il proprio credito anche senza il consenso del debitore, poiché il contratto di cessione produce effetti giuridici solamente tra il cedente ed il cessionario ed è, dunque, sostanzialmente indifferente per il debitore nei confronti di quale creditore dovrà adempiere la propria prestazione.

Il consenso del debitore, tuttavia, non è necessario a condizione che il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.

In ogni caso, le parti possono anche escludere la cedibilità del credito ma tale pattuizione non potrà essere opponibile al cessionario qualora non venga fornita la prova che il medesimo ne fosse a conoscenza al tempo della cessione; in quest'ultima ipotesi, se il cedente viola il patto, la cessione produrrà comunque effetti - salvo venga dimostrata la malafede del cessionario - ma il cedente sarà obbligato in ogni caso a risarcire i danni al debitore ceduto.

Per la validità del contratto di cessione del credito il nostro ordinamento non impone l'utilizzo di forme sacramentali o particolari: essendo il contratto in questione connotato da una natura prettamente consensuale, potrà ritenersi perfezionato al momento dello scambio del consenso validamente prestato tra cedente e cessionario, indipendentemente dall'accettazione o dalla notifica al debitore ceduto², così che la prova della cessione di un determinato credito potrà essere raggiunta mediante la produzione di qualunque mezzo probatorio³.

Una volta perfezionatasi la cessione con effetto immediato a seguito dello scambio dei consensi tra cedente e cessionario, quest'ultimo - quale titolare esclusivo del credito oggetto della cessione - potrà pretendere dal ceduto l'esecuzione della prestazione, compiere gli atti conservativi del credito, opporsi ad ogni azione che i creditori del ceduto dovessero promuovere in ordine al credito acquistato e disporre di tale credito sia inter vivos che mortis causa⁴.

Sebbene non sia considerato indispensabile il consenso del debitore ai fini del perfezionamento della cessione del credito, è, tuttavia, necessario che venga comunicato al debitore l'avvenuto trasferimento

¹ Tribunale di Milano sez. X, 29/08/2022, n.6940 in *Redazione Giuffrè 2022*.

² Cfr. in dottrina BIANCA, *Diritto civile, IV, L'obbligazione*, Milano, 1997, 580; PERLINGIERI, *Cessione dei crediti*, in *Enc. Giur.*, Roma, 1988, 13; in giurisprudenza: Cass. Civ. n. 23463/2009 in *Giust. civ. Mass.* 2009, 11, 1550; Cass. Civ. n. 5786/1984 in *Giust. civ. Mass.* 1984, fasc. 11.; Cass. Civ. n. 3400/1979 in *Riv. giur. lav.* 1979, II,908.

³ Tribunale di Napoli, sez. II, 01/02/2022 n. 10746 in *Redazione Giuffrè 2023*: "la prova della cessione può essere data anche mediante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti quando gli elementi comuni delle singole categorie consentano di individuare i rapporti in oggetto"; Corte d'Appello di Catania, sez. I, 11/10/2022 n. 1913 in *Redazione Giuffrè 2022*, la quale specifica ulteriormente che "la cessione può aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto ovvero nel corso del giudizio"; Cass. civile, Sez. II, ordinanza n. 12611 del 12 maggio 2021 in *Redazione Giuffrè 2021*: infatti, "il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, e non anche della causa della cessione stessa; né il debitore ceduto, al quale sono indifferenti i vizi inerenti al rapporto causale sottostante, può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, poiché il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli è esclusivamente abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione".

⁴ Cfr. in dottrina PANUCCIO, *Cessione dei crediti*, in *Enc. Dir.*, Milano, 1960, 862.

del credito affinché la cessione produca i suoi effetti nei confronti del debitore: ciò risponde all'esigenza di assicurare con esattezza la conoscenza del soggetto che riceverà la prestazione, escludendo così l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato al cedente anziché al cessionario⁵ e di agevolare la soluzione di eventuali ipotesi di conflitto tra cessionari, trovando applicazione il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante⁶.

Prima che si verifichi una delle due condizioni - ovvero accettazione o notificazione - il debitore, dunque, potrà ritenersi liberato anche nell'ipotesi in cui dovesse pagare al creditore cedente, poiché non è un suo onere verificare che il creditore nei confronti di cui sta per adempiere la propria prestazione sia quello effettivo.

Infatti, in mancanza della notificazione, se il ceduto dovesse adempiere al cedente invece che al cessionario egli si considererà liberato dall'obbligazione, a meno che il cessionario non provi che il ceduto fosse a conoscenza dell'esistenza della cessione; in quest'ultimo caso, il ceduto dovrà pagare nuovamente al cessionario, salvo poi richiedere la restituzione di quanto versato dal cedente.

Pertanto, se il debitore, prima di ricevere la notifica, dovesse pagare al cessionario, perché venuto a conoscenza in altre circostanze dell'avvenuta cessione, si considererà liberato dal proprio obbligo.

La notificazione al debitore ceduto, così come prevista dall'art. 1264 c.c., costituisce un atto a forma libera⁷ e, come tale, non deve necessariamente essere eseguita nelle modalità di cui agli artt. 137 ss. c.p.c. potendosi ricorrere a qualsiasi forma idonea al raggiungimento dello scopo ad essa attribuito dall'ordinamento, ovvero di porre il debitore ceduto nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio⁸, senza necessità di trasmettergli l'originale o la copia autentica della cessione, purché siano stati resi noti in maniera sufficientemente esaustiva gli elementi identificativi e costitutivi⁹.

⁵ Cfr. in dottrina BRECCIA, *Le obbligazioni*, Milano, 1991, 791 BIANCA, *Diritto civile, IV, L'obbligazione*, Milano, 1997, 580; PERLINGIERI, *Cessione dei crediti*, in *Enc. Giur.*, Roma, 1988, 13.

⁶ Tribunale di Caltanissetta, sez. I, 17/01/2023 n. 43 in Redazione Giuffrè 2023; Tribunale di Torino, sez. I, 22/02/2022 n. 752 in Redazione Giuffrè 2022;

⁷ Cfr. in dottrina BIANCA, *Diritto civile, IV, L'obbligazione*, Milano, 1997, 588, per il quale "l'attestazione della cessione notificata al debitore costituisce una mera dichiarazione di scienza, di natura recettizia e a forma libera". Essa può avvenire mediante comunicazione scritta ed eventualmente anche mediante citazione in giudizio con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente nel corso del giudizio (Cass. n. 20143/2005 in *Giust. civ. Mass.* 2005, 10; Cass. n. 14610/2004 in *Giust. civ. Mass.* 2004, 7-8). Qualora avvenga in forma scritta, la notificazione non deve essere necessariamente sottoscritta dal cedente, essendo sufficiente che risulti in modo inequivoco la provenienza dallo stesso cedente (Cass. n. 7919/2004 in *Giust. civ. Mass.* 2004, 4).

⁸ Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021 n. 12734 in *Giustizia Civile Massimario 2021*. In senso conforme Cass. civ. n. 20143 del 2005 in *Giust. Civ. Mass.* 2005,10 e Cass. civ. sez. III, 28/01/2014, n.1770 in *Giust. Civ. Mass.* 2014; Cass. n. 12734/2021 in *Giustizia Civile Massimario 2021*; Cass. n. 1770/2014 in *Giustizia Civile Massimario 2014*; Cass. n. 1684/2012 in *Giust. civ. Mass.* 2012, 2, 129; Cass. n. 28300/2005 in *Giust. civ. Mass.* 2005, 12; Cass. n. 4774/1998 in *Giust. civ. Mass.* 1998, 1007.

⁹ Cfr. in dottrina: BRECCIA, *Le obbligazioni*, Milano, 1991, 793; PERLINGIERI, *Cessione dei crediti*, in *Enc. Giur.*, Roma, 1988, 13; PANUCCIO, *Cessione dei crediti*, in *Enc. Dir.*, Milano, 1960, 877 secondo i quali "anche una comunicazione inviata mediante raccomandata postale è sufficiente e lo è finanche una comunicazione verbale, ovvero una domanda di pagamento proveniente dal cessionario". Qualora si tratti di obbligazioni solidali, invece, la notificazione deve essere indirizzata a tutti i condebitori ceduti, altrimenti la produzione di effetti sarà limitata al destinatario della notifica, salvo che gli altri condebitori abbiano avuto comunque conoscenza della cessione (BIANCA, *Diritto civile, IV, L'obbligazione*, Milano, 1997, 584). L'oggetto della notifica non deve essere necessariamente rappresentato dall'intero documento comprovante la cessione, ma basta una notizia idonea a renderlo edotto della mutata titolarità del credito (DOLMETTA e PORTALE, *Cessione del credito e cessione in garanzia nell'ordinamento italiano*, in *Banca, borsa e tit. di cred.* 1985, 263; PERLINGIERI, *Cessione dei crediti*, in *Enc. Giur.*, Roma, 1988, 13). Secondo altra tesi, invece, "l'atto da notificare dovrà contenere i seguenti elementi essenziali: l'individuazione del rapporto obbligatorio esistente tra cedente e ceduto, l'ammontare del credito oggetto di trasferimento, l'indicazione del titolo da cui detto credito deriva, la data dell'atto di cessione, l'identificazione nominativa del cessionario e dell'eventuale notaio rogante, la data di registrazione dell'atto" (PANUCCIO, *Cessione dei crediti*, in *Enc. Dir.*, Milano, 1960,

Con il provvedimento in commento, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio di libertà della forma della notificazione della cessione e della cessione medesima. Se la cessione si è perfezionata per contratto, quest'ultimo deve essere notificato completo della sottoscrizione di entrambe le parti.

Nello specifico, la Suprema Corte ha statuito che, quando la cessione del credito avvenga per contratto e non per atto unilaterale, la notificazione al debitore ceduto del contratto di cessione da parte del cessionario è di per sé inidonea a dimostrare l'avvenuta cessione del contratto nei rapporti tra questi due soggetti se priva della sottoscrizione anche del cedente.

Difatti, nella fattispecie in esame, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il contratto non potesse ritenersi perfezionato perché privo della predetta sottoscrizione.

L'art. 1264 non individua espressamente il soggetto sul quale gravi l'onere di notificare al debitore ceduto l'avvenuta cessione del credito, sicché la notificazione - che produce il solo effetto di rendere la cessione opponibile al debitore ceduto - può essere effettuata sia dal cedente che dal cessionario¹⁰.

In difetto della notifica, nel nostro ordinamento permane una presunzione sia di legittimazione a ricevere del creditore originario sia di buona fede del debitore, con la conseguenza che il pagamento effettuato in favore del cedente viene considerato comunque liberatorio¹¹.

Il cessionario può superare tale presunzione provando con qualsiasi mezzo¹² che il debitore era venuto a conoscenza dell'avvenuta cessione: altrimenti, qualora il cessionario non riesca a fornire la suddetta prova, potrà agire contro il cedente chiedendo poi la ripetizione di quanto corrisposto dal debitore ceduto¹³.

Una volta che il debitore abbia ricevuto la comunicazione dell'intervenuta cessione - sulla base delle clausole generali di buona fede e correttezza - il medesimo ha l'onere di verificare con la dovuta diligenza la validità e l'efficacia di tale cessione¹⁴.

Inoltre, nel caso in cui gli elementi disponibili non consentano al debitore di superare la presunzione di legittimazione del creditore originario, il debitore sarà tenuto ad adempiere nei confronti del creditore originario, al fine di evitare le conseguenze della mora¹⁵.

876). In giurisprudenza: Cass. Civ. n. 9761/2005 in *Giust. Civ. Mass.* 2013. Pertanto, la notifica al debitore ceduto non deve essere necessariamente eseguita a mezzo di ufficiale giudiziario, costituendo quest'ultima una semplice *species* (prevista esplicitamente dal codice di rito per i soli atti processuali) del più ampio *genus* costituito dalla notificazione, intesa come attività diretta a produrre la conoscenza di un atto in capo al destinatario.

¹⁰ Cass. n. 5869/2014 in *Giustizia Civile Massimario* 2014. Esclusivamente per la cessione di un credito di un privato verso una p.a. è richiesto che la stessa risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nei modi di legge; ne deriva che, ove una tale cessione sia realizzata in forme diverse da quelle prescritte dalla legge, essa, pur valida nei rapporti tra cedente e cessionario, è inefficace nei confronti della p.a. medesima, salva la facoltà di accettazione (Cass. n. 5493/2013 in *Giust. civ. Mass.* 2013; Cass. n. 15153/2000 in *Giust. civ. Mass.* 2000, 2431). Nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso o l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla G.U. (Cass. n. 13954/2006 in *Giust. civ. Mass.* 2006, 6; Cass. n. 5997/2006 in *Foro it.* 2007, 5, I, 1582).

¹¹ Cfr. in dottrina: BIANCA, *Diritto civile, IV, L'obbligazione*, Milano, 1997, 582; PANUCCIO, *Cessione dei crediti*, in *Enc. Dir.*, Milano, 1960, 874.

¹² Cfr. in dottrina: PANUCCIO, *Cessione dei crediti*, in *Enc. Dir.*, Milano, 1960, 874; PERLINGIERI, *Cessione dei crediti*, in *Enc. Giur.*, Roma, 1988, 14.

¹³ Cfr. in dottrina: PERLINGIERI, *Cessione dei crediti*, in *Enc. Giur.*, Roma, 1988, 14, secondo il quale autore può ricorrere a carico del cedente anche un obbligo risarcitorio in favore del cessionario per illecito contrattuale.

¹⁴ Cfr. in dottrina: PERLINGIERI, *Cessione dei crediti*, in *Enc. Giur.*, Roma, 1988, 14, secondo il quale la diligenza in concreto esigibile varia in ragione della maggiore o minore capacità professionale del debitore e comunque è escluso che possa arrestarsi all'aspetto esteriore e formale. Secondo altra tesi (BIANCA, *Diritto civile, IV, L'obbligazione*, Milano, 1997, 607) la diligenza deve essere letta avuto riguardo alla comune conoscenza sociale del fenomeno giuridico sicché il debitore può essere considerato responsabile per un giudizio erroneo solo in ipotesi di colpa grave. Altra dottrina (SOTGIA, *Cessione dei crediti e di altri diritti*, in *Nss. D. I.*, Torino, 1959, 158) esclude all'origine che vi sia qualsiasi onere del debitore di verificare la validità della cessione. In base ad una tesi intermedia il dovere di controllo del debitore sarebbe limitato alle ipotesi in cui la notifica provenga dal solo cessionario (PANUCCIO, *Cessione dei crediti*, in *Enc. Dir.*, Milano, 1960, 875).

¹⁵ Cfr. in dottrina: BIANCA, *Diritto civile, IV, L'obbligazione*, Milano, 1997, 606.

Avv. Bruna Alessandra Fossati
Fossati@munaripartners.it

Avv. Elena Piras
Piras@munaripartners.it

2. Cassazione civile, Sez. trib. - 27.01.2023, n. 2592

Imposta valore aggiunto (Iva) - Esenzioni - Operazione di factoring - Natura - Esenzione da IVA - Accertamento dello scopo concreto - Necessità - Conseguenze

(DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 3, comma 2, n. 3) e art. 10, comma 1)

In tema di IVA, poiché le operazioni di factoring, consistenti nel recupero e nell'incasso dei crediti di un terzo, configurano prestazioni imponibili non esenti, occorre accertare lo scopo pratico dell'operazione, che sarà esente dall'imposta qualora riveli natura finanziaria.

Nel caso di specie l'operazione di retrocessione dei crediti va dunque considerata in correlazione funzionale con quella di origine, insita nel contratto di factoring del 2006, stipulato pro solvendo ed avente di certo natura finanziaria perché volto non alla gestione ed al recupero dei crediti, bensì all'ottenimento di un'anticipazione sostanzialmente equivalente ad uno sconto bancario.

* * *

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Chindemi Domenico

- Presidente -

Dott. Stalla Giacomo Maria

- Consigliere -

Dott. Balsamo Milena

- Consigliere -

Dott. Lo Sardo Giuseppe

- Consigliere -

Dott. Mondini Antonio

- rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 12726/2016 R.G. proposto da:

[Factor] (omissis)

- parte ricorrente -

contro

[Agenzia delle Entrate] (omissis)

- parte controricorrente -

Ricorso avverso sentenza Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 4888/2015 del 13.11.2015; Udita la relazione svolta dal Consigliere Giacomo Maria Stalla; Udito il Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Uditi i difensori presenti all'udienza pubblica dell'11 gennaio 2023.

FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

p. 1. [Factor] propone sei motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimi sia i due avvisi di liquidazione (nn. 8499 e 8505/08) ancora in contestazione tra le parti (essendo stati gli altri otto, contestualmente notificati, definiti dalla banca D.L. n. 98 del 2011, ex art. 39, comma 12, conv. in L. n. 111 del 2011, con conseguente cessazione della materia del contendere, già dichiarata dal primo giudice), sia la cartella di pagamento notificata alla banca, in pendenza del giudizio di primo grado, a titolo di iscrizione a ruolo straordinaria, D.P.R. n. 602 del 1973, ex artt. 11 e 15 bis, degli importi dedotti in tutti gli avvisi di accertamento opposti.

Con gli avvisi in questione l'Agenzia delle Entrate recuperava l'imposta proporzionale di registro dello 0,50% (art. 6 tariffa I Parte al D.P.R. n. 131 del 1986) sugli atti di cui ai rogiti del 14.3.2008 con i quali la banca aveva ceduto (retrocesso) a [Alfa] i crediti (non incassati) da quest'ultima già ceduti pro solvendo ad (*omissis*) Factoring spa in esecuzione di contratto di factoring 25.7.06, e da quest'ultima poi confluiti, con operazioni negoziali e straordinarie infragruppo, nell'odierna ricorrente; il tutto nell'ambito di un piano di ristrutturazione dilatoria del debito su anticipazione finanziaria inizialmente assunto, con il suddetto contratto di factoring, da [Alfa] (poi dichiarata fallita) e da quest'ultima confermato con applicazione di interessi corrispettivi.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, l'imposta di registro qui applicabile era appunto quella proporzionale, e non quella fissa proposta dalla banca, atteso che l'operazione in questione non era assoggettata ad Iva (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 3, lett. a) con riferimento del medesimo D.P.R. art. 10, n. 1), con conseguente inapplicabilità della regola di alternatività Iva-registro D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 40. A detta della banca, invece, quest'ultima regola era qui applicabile, vertendosi piuttosto di operazione finanziaria rientrante in campo Iva (anche se esente) D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 3, comma 2, n. 3) ed art. 10.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che:

- l'eccezione della banca circa l'inammissibilità dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate per difetto di motivi specifici era infondata, sia perché il relativo onere poteva essere soddisfatto mediante la mera riproposizione delle controdeduzioni iniziali circa la fondatezza degli avvisi contestati, sia perché l'Agenzia delle Entrate aveva comunque formulato, in sede di gravame, varie puntuali censure volte ad evidenziare gli errori logico-giuridici nei quali era incorso il primo giudice;
- in relazione ai due avvisi di liquidazione ancora in contestazione, la cessione dei crediti in questione da [Factor] a [Alfa] non rientrava tra le operazioni in campo Iva D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 3, comma 2, n. 3), per difetto sia del requisito legale della corrispettività sia della causa di finanziamento, essendo piuttosto riscontrabile una causa solutoria di "rientro dell'indebitamento di [Alfa] nei confronti di [Factor] ", come del resto da quest'ultima riferito; neppure si verteva di "operazione finanziaria" riconducibile all'originario contratto di factoring, dal momento che non vi era stata cessione di crediti su anticipazione corrispettiva, bensì retrocessione dei crediti già ceduti in funzione di rientro dell'esposizione originaria (essendo la cessione di credito inquadrabile tra i negozi a causa variabile), con conseguente inoperatività del suddetto principio di alternatività e corretta imposizione proporzionale;
- in relazione alla cartella su iscrizione a ruolo straordinaria dell'intero importo, sussisteva in effetti il presupposto del "fondato pericolo" D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 11, comma 3, insito nell'avvenuto fallimento di [Alfa], di per sé legittimante la riscossione urgente in deroga ai limiti (erroneamente richiamati dal primo giudice) altrimenti operanti quanto a recupero del credito tributario in pendenza di contenzioso.

Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.

La ricorrente ha depositato memoria.

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta - ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, - nullità della sentenza per omesso riscontro del giudicato interno che si era formato sulla prima decisione, stante l'inammissibilità dell'appello dell'Agenzia delle Entrate, privo di censure specifiche e meramente riproduttivo di argomenti già dedotti in primo grado sulla pretesa fondatezza degli avvisi.

p. 2.2 Il motivo è destituito di fondamento.

E' indirizzato costante di legittimità, basato sulla specialità del rito tributario e sulla sua natura ab origine impugnatoria, che: "ove l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già

dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell'avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica previsto del D.Lgs. n. 546 del 1992 art. 53" (Cass. n. 6302/22; in termini, Cass. nn. 30341/19; 707/19 ed altre).

Ha osservato inoltre Cass. n. 32954/18 che: "Nel processo tributario la riproposizione a supporto dell'appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci".

Nel caso di specie, il giudice regionale si è fatto carico dell'eccezione così mossa dalla banca nel grado e l'ha argomentatamente respinta proprio in applicazione del suddetto indirizzo.

Va anzi considerato come la Commissione Tributaria Regionale abbia pure puntualmente indicato e ricostruito (pag.3) le specifiche doglianze con le quali l'Agenzia delle Entrate appellante aveva inteso porre in luce i vizi logico-giuridici della prima sentenza: sia in punto sussistenza, anche nei confronti della banca, dei presupposti dell'iscrizione a ruolo straordinaria, sia in punto estraneità Iva della cessione di crediti.

Si trattava dunque di censure di appello effettivamente riproduttive (e non poteva essere diversamente) dei motivi posti originariamente a base del recupero d'imposta, e tuttavia non per questo inidonei - anche nella considerazione della loro natura non fattuale ma prettamente tecnico-giuridica - a devolutivamente confutare, con sufficiente univocità e specificità, le ragioni decisorie della Commissione Tributaria Provinciale.

E' dunque fuori luogo invocare la formazione del giudicato interno sulla prima statuizione per asserita inammissibilità dell'appello D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 53.

p. 3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce - ex art. 360 c.p.c., comma 1° n. 5, - omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dalla circostanza che il fondato pericolo di riscossione concerneva unicamente [Alfa] perché dichiarata fallita, non anche la banca la quale, in veste di co-obbligata solidale, offriva al contrario certa garanzia di solvibilità.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce analoga censura sotto il profilo, ex art. 360 c.p.c., comma 1° n. 3, della violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 11 e 15 bis e della disciplina dell'obbligazione solidale. Ciò perché l'avvenuta dichiarazione di fallimento di [Alfa] non aveva alcuna influenza sulla corresponsabilità solidale della banca (che aveva ad ogni modo pagato in corso di causa quanto richiesto) la cui capacità satisfattiva doveva essere valutata autonomamente, con conseguente esclusione della legittimità dell'iscrizione a ruolo straordinaria in suo danno. Diversamente ragionando, doveva sollevarsi questione non manifestamente infondata di legittimità costituzionale dei citati D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 11 e 15 bis, per contrasto con gli artt. 3,24 e 53 Cost..

Con il quarto motivo di ricorso si deduce analoga violazione di legge sotto il diverso profilo della affermata legittimità della cartella di pagamento per esazione straordinaria con riguardo indistintamente a tutti i dieci avvisi di liquidazione inizialmente notificati, nonostante che per otto di essi già il primo giudice avesse rilevato la cessata materia del contendere per avvenuta definizione da parte della Banca delle c.d. "liti minori", e nonostante che la stessa Commissione Tributaria Regionale avesse dato più volte conto del fatto che il contendere residuava unicamente intorno ai due avvisi di liquidazione non definiti perché di maggiore importo (nn. 8499 e 8505/08).

p. 4.1 Con il quinto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 2, 3 e 10, nonché D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40, posto che, diversamente da quanto sostenuto dalla

Commissione Tributaria Regionale, si verteva nella specie di operazione finanziaria rientrante quale prestazione di servizi in campo iva (anche se esente), posto che:

- perché si configuri una prestazione di servizi soggetta ad iva non è richiesta la previsione di uno specifico corrispettivo relativo alla sola cessione dei crediti, essendo necessario e sufficiente (nell'ambito di una valutazione unitaria dell'operazione Iva, come richiesto dal diritto UE) che tale cessione si inserisca in una più ampia operazione finanziaria (qui appunto realizzata 'mediante la negoziazione di crediti ex art. 3 cit.) per la quale sia prevista una remunerazione a favore del prestatore, nella specie individuabile nel pagamento di interessi corrispettivi sulle anticipazioni finanziarie ricevute, ed i cui termini di rimborso erano stati prolungati a fronte della restituzione dei crediti già oggetto del factoring;

- il solo intervento di una banca comportava che la cessione di credito avesse natura finanziaria, rientrando tra le operazioni di prestito di cui al TUB (come anche riconosciuto nella risoluzione Agenzia delle Entrate 17 novembre 2004 n. 139/E);

- l'operazione in esame non aveva natura solutoria ma di finanziamento, sia perché prevedeva una dilazione del debito per anticipazioni finanziarie, sia perché, per giurisprudenza comunitaria, la cessione di crediti da parte di una banca ad un soggetto terzo è comunque considerata prestazione di servizi finanziari.

Con il sesto motivo di ricorso si deduce - ex art. 360 c.p.c., comma 1 n. 5, - omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio, costituiti:

- dalla strumentalità della cessione dei crediti alla realizzazione di una più ampia operazione finanziaria che aveva visto la banca surrogarsi ad (*omissis*) Factoring nel credito di restituzione dell'anticipazione su factoring;

- dalla correlazione di questa surroga con la dilazione dei termini di rimborso dell'anticipazione stessa e con la previsione di interessi corrispettivi.

La considerazione di questi elementi decisivi avrebbe dovuto indurre la Commissione Tributaria Regionale a ravvisare nella specie una prestazione di servizi di natura finanziaria assoggettata ad iva, con conseguente applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per alternatività D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 40.

p. 4.2 Questi due ultimi ma prioritari motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente perché intimamente connessi.

Si tratta di motivi fondati, atteso che la retrocessione dei crediti in questione integra appieno i caratteri della "operazione finanziaria" in campo Iva, con conseguente applicazione ad essa dell'imposta di registro in misura fissa ex art. 40 Tur.

Premesso che la regola di alternatività non presuppone l'effettivo e concreto assoggettamento dell'operazione all'Iva, essendo piuttosto necessaria e sufficiente la sua inclusione nel novero delle operazioni astrattamente rilevanti per questa imposta, anche se in regime di esenzione (v. Cass. n. 24268 del 27/11/2015, così Cass.n. 29385/19 ed altre: "In tema d'imposta di registro, alla luce del principio dell'alternatività con l'Iva, gli atti sottoposti, anche solo teoricamente, perché di fatto esentati, a quest'imposta non debbono scontare quella proporzionale di registro (...))", va:

CONSIDERATO

che:

- sul piano normativo, rilevano. D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3: "Prestazioni di servizi: (...) 3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non sono considerati prestiti i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o presso amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente;" e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10: "Sono esenti dall'imposta: 1) le

prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fidejussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; (...)"

- ai fini Iva ogni prestazione deve essere considerata come distinta e indipendente, ma ciò non toglie che, in determinate ipotesi, l'operazione caratterizzata da plurimi elementi vada invece vagliata nell'eventualità dell'interdipendenza di tutte le sue componenti, qualora una considerazione atomistica ne renda evidente la ricostruzione artificiosa e non rispondente alla realtà (Corte di Giustizia UE, sentenza del 4 marzo 2021, C-581/19, Frenetikexito),

- più in particolare, si osserva in questa decisione della Corte di Giustizia (p.p. 37 segg.): "Risulta dalla giurisprudenza della Corte che, quando un'operazione economica è costituita da una serie di elementi e di atti, si devono prendere in considerazione tutte le circostanze nelle quali si svolge l'operazione considerata per stabilire se ne conseguano una o più prestazioni (v., in tal senso, sentenza del 25 febbraio 1999, CPP, C-349/96, EU:C:1999:93, punto 28 e giurisprudenza ivi citata), ove si precisa che, in linea di principio, ogni prestazione deve essere considerata come una prestazione distinta e indipendente, come risulta dalla direttiva 2006 del 112, art. 1, paragrafo 2, comma 2, (sentenza del 2 luglio 2020, Blackrock Investment Management (UK), C-231/19, EU:C:2020:513, punto 23 e giurisprudenza ivi citata). 38. Tuttavia, in deroga a tale regola generale, in primo luogo, l'operazione costituita da una sola prestazione sul piano economico non deve essere artificialmente divisa in più parti per non alterare la funzionalità del sistema dell'IVA. Per questo motivo si è in presenza di un'unica prestazione quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo al cliente sono a tal punto strettamente connessi da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale (sentenza del 2 luglio 2020, Blackrock Investment Management (UK), C-231/19, EU:C:2020:513, punto 23 e giurisprudenza citata). (...) 40. In secondo luogo, un'operazione economica costituisce una prestazione unica quando uno o più elementi devono essere considerati costitutivi della prestazione principale mentre, al contrario, altri elementi devono essere considerati come una o più prestazioni accessorie cui si applica la stessa disciplina tributaria della prestazione principale (sentenza del 2 luglio 2020, Blackrock Investment Management (UK), C-231/19, EU:C:2020:513, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

- ciò è stato riconosciuto anche dall'Agenzia delle Entrate la quale, con risposta ad interpello n. 372 del 17 settembre 2020, non ha escluso, al fine di stabilire il regime di imponibilità ovvero di esenzione Iva, la rilevanza di una considerazione unitaria della prestazione di servizi complessa in materia finanziaria;

- nel caso di specie l'operazione di retrocessione dei crediti va dunque considerata in correlazione funzionale con quella di origine, insita nel contratto di factoring del 2006, stipulato 'pro solvendò (per una analoga fattispecie di retrocessione di crediti ceduti pro solvendo in contratto di factoring: Cass.n. 32991/21) ed avente di certo natura finanziaria perché volto non alla gestione ed al recupero dei crediti, bensì all'ottenimento di un'anticipazione sostanzialmente equivalente ad uno sconto bancario: ha osservato Cass.n. 27648/20 che: "(...) anche la prestazione resa dal factor in esecuzione di un factoring in senso improprio, ossia pro solvendo, senza diritto di rivalsa nei confronti del fornitore in caso d'insolvenza del cliente, può configurare attività economica imponibile ai fini iva. La Corte di Giustizia ha al riguardo sottolineato che "...per la sua natura oggettiva, il factoring ha come scopo essenziale il recupero e l'incasso dei crediti di un terzo"; sicché lo ha ritenuto "...una mera variante del concetto più generale di "recupero dei crediti", a prescindere per il resto dalle modalità secondo le quali viene praticato" (Corte Giust. in causa C-305/01, cit., punto 77). 4.1.- E questo scopo pratico sarebbe idoneo

a differenziare il factoring dallo sconto di crediti, caratterizzato dall'anticipazione dell'importo dei crediti. 5.- Il factoring conosce, peraltro, più modelli; e se cambia il modello può variarne anche la causa. Così, nel caso del factoring pro solvendo con anticipazioni da parte del factor, il contratto, quantunque concluso da società di factoring, degrada a comune operazione di finanziamento contro cessione pro solvendo dei crediti, simile appunto allo sconto".

- in linea con questo indirizzo, a seguito della stessa sent. CGUE in causa C-305/01, si è espressa anche l'Amministrazione Finanziaria con la Risoluzione del 17/11/2004 n. 139 secondo cui: "sarà necessario, a parere della scrivente, esperire di volta in volta un'indagine che consenta di individuare la corretta natura dell'operazione concretamente realizzata. Se la causa del contratto è la volontà di ottenere da parte del factor una gestione dei crediti rivolta essenzialmente al recupero degli stessi, indubbiamente viene in applicazione la sentenza della Corte in esame, per cui l'operazione è da qualificare come recupero crediti e come tale imponibile ai fini Iva. Al contrario qualora il creditore, con la stipula un contratto di factoring, vuole ottenere un finanziamento (si tratterebbe di una anticipazione o meglio di una monetizzazione dei propri crediti), per il quale paga una commissione che si attegga come un vero e proprio pagamento di interessi (essendo peraltro quantificato in una percentuale dell'ammontare dei crediti ceduti), allora appare fuori dubbio che il c.d. factoring costituisce una vera e propria operazione finanziaria esente da IVA. In tale ipotesi, la presenza di clausole diverse, "pro soluto" o "pro solvendo", non incide sulla natura finanziaria del contratto";

- anche la cessione (retrocessione) dei crediti qui in esame (avvenuta pro soluto) aveva quindi a sua volta natura di operazione finanziaria in campo Iva (esente D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 10, n. 1) perché si poneva nell'ambito di un rapporto di finanziamento già in essere, non ostando in tal senso (contrariamente a quanto osservato dalla Commissione Tributaria Regionale) né la diversità dei soggetti ((*omissis*) Factoring spa e (*omissis*) Banca d'Impresa spa), posto che tra gli stessi vi è stata continuità di rapporto per effetto della successione della seconda alla prima a seguito di operazioni negoziali e straordinarie infragruppo; e nemmeno la "causa variabile" che connota la cessione di credito, dal momento che questa caratteristica di per sé non preclude che la causa "variabile" sia appunto qui individuabile proprio in quella finanziaria, seppure nell'ambito di quella considerazione unitaria e di stretta connessione delle varie azioni ed operatività di cui si è detto e che integrano un'attività di erogazione del credito secondo quanto previsto dal TUBD.Lgs. n. 385 del 1993;

- la causa finanziaria va inoltre qui affermata anche in ragione del fatto che la retrocessione dei crediti non era finalizzata ad estinguere posizioni debitorie della banca e, se mirava in effetti al rientro finale dell'esposizione creditoria originariamente da questa vantata nei confronti di [Alfa], ciò doveva appunto avvenire attraverso l'erogazione di "nuova finanza" (i crediti ancora da incassare), la dilazione di pagamento e la previsione di onerosità (interessi corrispettivi);

- va poi considerato che, in base all'art. 10, comma 1 cit., l'esenzione concerne non solo le erogazioni dirette di finanza ma anche le operazioni degli intermediari bancari e finanziari che abbiano natura strumentale e collegata alle operazioni stesse ed a queste funzionali.

Orbene, su tali considerazioni emerge come la Commissione Tributaria Regionale abbia - da un lato - artificiosamente scomposto ed impropriamente valutato la retrocessione dei crediti in maniera avulsa rispetto alla complessità dell'operazione finanziaria gemmata dal factoring, ed abbia - dall'altro - erroneamente individuato, pur nell'ambito di questa valutazione atomistica, una causa solutoria confliggente con tutti quegli elementi di cui l'ultima doglianza esattamente lamenta l'omesso esame.

Va del resto osservato che si tratta di elementi oggettivi, pacifici ed incontroversi tra le parti, sicché il tutto muove non già da una determinata e qui non rivedibile interpretazione o qualificazione negoziale da parte del giudice di merito, bensì da un vero e proprio vizio di sussunzione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) nella fattispecie legale di una fattispecie negoziale del tutto cristallizzata nel suo contenuto

(retrocessione pro soluto di crediti già ceduti pro solvendo), e qui rilevante sotto il solo profilo degli effetti giuridici ed impositivi da essa discendenti ex lege.

p. 5. La sentenza va dunque cassata in accoglimento del quinto e del sesto motivo di ricorso. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto sussistono i presupposti, ex art. 384 c.p.c., per la decisione nel merito mediante accoglimento dell'originario ricorso della banca contribuente, affermazione della debenza dell'imposta di registro in misura fissa ed annullamento degli avvisi di liquidazione opposti.

Ciò depone altresì per la conseguenziale caducazione della cartella di pagamento notificata alla banca sulla base dei prodromici avvisi così invalidati; e, sul piano processuale, per l'assorbimento dei motivi di ricorso (secondo, terzo e quarto: sopra, p. 3), concernenti l'insussistenza dei presupposti legali legittimanti l'iscrizione a ruolo straordinaria D.P.R. n. 602 del 1973, ex artt. 11 e 15 bis.

Le spese dei gradi di merito vengono compensate in ragione dell'evoluzione interpretativa di cui si è dato conto, mentre quelle del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte:

- accoglie il quinto ed il sesto motivo di ricorso, assorbiti il secondo, terzo e quarto, respinto il primo;
- cassa la sentenza impugnata e decide nel merito con accoglimento del ricorso originario della banca contribuente; - compensa le spese dei gradi di merito e pone quelle del presente giudizio di legittimità a carico dell'Agenzia delle Entrate, liquidandole in Euro 7000,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esposti, rimborso forfettario ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione tributaria, il 11 gennaio 2023.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2023

* * *

IL CASO

Nel caso in esame la Banca ha ceduto (retrocesso) alla società Alfa i crediti non incassati che quest'ultima aveva a suo tempo ceduto pro solvendo al Factor in esecuzione di un contratto di factoring, crediti pervenuti alla Banca per effetto di operazioni straordinarie infragruppo.

L'Agenzia delle Entrate ha chiesto l'imposta dello 0,50% sugli atti di cessione di crediti, ritenendo che nella fattispecie non potesse operare l'alternatività IVA-registro, non risultando l'operazione imponibile a IVA. Al contrario, la Banca ha ritenuto applicabile l'imposta di registro in misura fissa, in applicazione dell'art. 40 del DPR 131/86, in quanto ha ritenuto che l'operazione avesse natura finanziaria, esente da IVA ai sensi degli artt. 3, comma 2, n. 3) e 10, comma 1, del DPR 633/1972.

La Commissione tributaria regionale ha ritenuto che in relazione ai due avvisi di liquidazione ancora in contestazione, la cessione dei crediti in questione dal Factor alla società Alfa non rientrasse tra le operazioni in campo IVA DPR n. 633/1972, ex art. 3, comma 2, n. 3), per difetto sia del requisito legale della corrispettività sia della causa di finanziamento, essendo piuttosto riscontrabile una causa solutoria di "rientro dell'indebitamento di Alfa nei confronti del Factor", come del resto da questi riferito. Il Giudice di merito ha ritenuto inoltre che non si vertesse in ambito di "operazione finanziaria" riconducibile all'originario contratto di factoring, dal momento che non vi era stata cessione di crediti

su anticipazione corrispettiva, bensì retrocessione di crediti già ceduti in funzione di rientro dell'esposizione originaria (essendo la cessione di credito inquadrabile tra i negozi a causa variabile), con conseguente inoperatività del suddetto principio di alternatività e corretta imposizione proporzionale.

La Banca ha proposto ricorso per Cassazione articolando sei motivi, di cui due sono stati accolti dalla Suprema Corte la quale ha statuito che “la retrocessione dei crediti in questione integra appieno i caratteri della “operazione finanziaria” in campo IVA, con conseguente applicazione ad essa dell'imposta di registro in misura fissa ex art. 40 TUR”¹.

I Giudici di legittimità esprimono innanzitutto un importante principio: la regola di alternatività IVA-registro “non presuppone l'effettivo e concreto assoggettamento dell'operazione all'Iva, essendo piuttosto necessaria e sufficiente la sua inclusione nel novero delle operazioni astrattamente rilevanti per questa imposta, anche se in regime di esenzione (v. Cass. n. 24268 del 27/11/2015, così Cass.n. 29385/19 ed altre: “In tema d'imposta di registro, alla luce del principio dell'alternatività con l'IVA, gli atti sottoposti, anche solo teoricamente, perché di fatto esentati, a quest'imposta non debbono scontare quella proporzionale di registro (...))”.

Successivamente, in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, la Corte di Cassazione ribadisce che, sebbene ai fini IVA ogni prestazione deve essere considerata come distinta e indipendente, ciò non toglie “che, in determinate ipotesi, l'operazione caratterizzata da plurimi elementi vada invece vagliata nell'eventualità dell'interdipendenza di tutte le sue componenti, qualora una considerazione atomistica ne renda evidente la ricostruzione artificiosa e non rispondente alla realtà”.

La Suprema Corte ha considerato che nel caso di specie l'operazione di retrocessione dei crediti sia da considerare in correlazione funzionale con quella di origine, insita nel contratto di factoring pro solvendo stipulato nel 2006 e che quindi abbia natura finanziaria, poiché il contratto di factoring non era finalizzato alla gestione ed al recupero dei crediti, “bensì all'ottenimento di un'anticipazione sostanzialmente equivalente ad uno sconto bancario”.

La Corte ha dunque cassato la sentenza di merito poiché il giudice ha operato un'artificiosa scomposizione dell'operazione che lo ha portato a valutare in modo errato la retrocessione del credito individuando in essa una causa solutoria in realtà inesistente.

COMMENTO

¹ Art. 40 Testo unico dell'imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, “TUR”): 1. Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al comma 6 dell'articolo 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La disposizione del periodo precedente non si applica alle operazioni esenti ai sensi dei numeri 8), 8-bis) e 27-quinquies) del primo comma dell'articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972 e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 10, nonché alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le suddette disposizioni.

1-bis. Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ancorché siano imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ovvero intervengano tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA.

2. Per le operazioni indicate nell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta si applica sulla cessione o prestazione non soggetta all'imposta sul valore aggiunto.

La pronuncia in commento offre l'occasione per esaminare i tratti caratterizzanti di un tema interessante quale quello del contratto di factoring inteso come prestazione imponibile ai fini dell'IVA.

Base di partenza è la figura contrattuale del factoring che, nella prassi commerciale, presenta una serie di varianti e clausole mutevoli in relazione alle particolari esigenze dei contraenti.

Il suo nucleo principale è costituito da un accordo complesso in forza del quale l'imprenditore si impegna a proporre in cessione la totalità o parte dei crediti presenti e/o futuri di cui ha la titolarità e il factor si impegna all'acquisto, pro soluto o pro solvendo, per un periodo di tempo determinato e rinnovabile salvo preavviso,.

In tale perimetro, con l'accettazione della cessione il factor o paga i crediti ceduti secondo il loro importo nominale, decurtato di una commissione che costituisce il corrispettivo dell'attività da esso prestata, o si stabilisce che il factor conceda al cedente delle anticipazioni sui crediti ceduti. In quest'ultimo caso, il factor ha diritto non solo alla commissione, ma anche agli interessi sulle somme anticipate².

Questo dunque rappresenta il contesto in cui è lecito domandarsi se in caso di retrocessione dei crediti inizialmente ceduti, sia ipotizzabile immaginare una nuova/duplice operatività del principio di alternatività IVA-registro e tassazione.

Nel caso di specie l'operazione di retrocessione dei crediti è stata considerata in correlazione funzionale con quella di origine, insita nel contratto di factoring del 2006, stipulato pro solvendo tra il Factor e la società Alfa³, avente certamente natura finanziaria perché volto non alla gestione ed al recupero dei crediti, bensì all'ottenimento di un'anticipazione sostanzialmente equivalente ad uno sconto bancario⁴.

La risposta trova riscontro nella giurisprudenza Europea (Corte di Giustizia causa C-581/19, Frenetikexito) e nella prassi (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 17 settembre 2020 n. 372), che hanno fornito importanti elementi e spunti.

La decisione della Suprema Corte, dunque, muove le premesse dal principio sancito dalla Corte di Giustizia, secondo cui "per la sua natura oggettiva, il factoring ha come scopo essenziale il recupero e l'incasso dei crediti di un terzo", dunque si tratta di "una mera variante del concetto più generale di "recupero dei crediti", a prescindere per il resto dalle modalità secondo le quali viene praticato" (Corte di Giustizia causa C-305/01, Finanzamt Groß-Gerau, punto 77).

Questo scopo pratico sarebbe idoneo a differenziare il factoring dallo sconto di crediti, caratterizzato dall'anticipazione dell'importo dei crediti.

Il factoring conosce, peraltro, più modelli e, se cambia il modello, può variane anche la causa. Così, nel caso del factoring pro solvendo con anticipazioni da parte del factor, il contratto, quantunque concluso da società di factoring, degrada a comune operazione di finanziamento contro cessione pro solvendo dei crediti, simile appunto allo sconto (cfr. sentenza nella causa C-305/01 cit.).

Perfettamente in linea sono altresì le determinazioni provenienti dall'Agenzia delle Entrate che nella risposta all'interpello del 17 settembre 2020 n. 372, al fine di stabilire il regime di imponibilità o di esenzione IVA, non ha escluso la rilevanza di una considerazione unitaria della prestazione di servizi complessa in materia finanziaria.

L'Amministrazione Finanziaria già anche con Risoluzione n. 139 del 17 novembre 2004 aveva precisato che "Se la causa del contratto è la volontà di ottenere da parte del factor una gestione dei crediti rivolta essenzialmente al recupero degli stessi, [...] l'operazione è da qualificare come recupero crediti e come

² Così Cass. civ., sez. VI, ord., 3 dicembre 2021, n. 38261; Cass. civ., sez. I, 7 luglio 2017, n.16850; Cass. civ., sez. III, 8 febbraio 2007, n. 2746; Cass. civ., sez. I, 27 agosto 2004, n. 17116; Cass. civ., sez. III, 24 giugno 2003, n. 10004; Cass. civ., sez. I, 18 gennaio 2001, n. 684.

³ Per una analoga fattispecie di retrocessione di crediti ceduti *pro solvendo* in contratto di factoring, cfr. Cass. n. 32991/21.

⁴ Cass. n. 27648/20 ha osservato che: "(...) anche la prestazione resa dal factor in esecuzione di un factoring in senso improprio, ossia *pro solvendo*, senza diritto di rivalsa nei confronti del fornitore in caso d'insolvenza del cliente, può configurare attività economica imponibile ai fini iva.

tale imponibile ai fini Iva. Al contrario qualora il creditore, con la stipula di un contratto di factoring, vuole ottenere un finanziamento (si tratterebbe di una anticipazione o meglio di una monetizzazione dei propri crediti), per il quale paga una commissione che si atteggia come un vero e proprio pagamento di interessi (essendo peraltro quantificato in una percentuale dell'ammontare dei crediti ceduti), allora appare fuori dubbio che il c.d. factoring costituisce una vera e propria operazione finanziaria esente da IVA".

E ciò in un contesto in cui, ha chiarito ulteriormente la Cassazione, la causa finanziaria va "qui affermata anche in ragione del fatto che la retrocessione dei crediti non era finalizzata ad estinguere posizioni debitorie della banca e, se mirava in effetti al rientro finale dell'esposizione creditoria originariamente da questa vantata nei confronti di [...] spa, ciò doveva appunto avvenire attraverso l'erogazione di 'nuova finanza' (i crediti ancora da incassare), la dilazione di pagamento e la previsione di onerosità (interessi corrispettivi);

- va poi considerato che, in base all'art.10 co. 1 cit., l'esenzione concerne non solo le erogazioni dirette di finanza ma anche le operazioni degli intermediari bancari e finanziari che abbiano natura strumentale e collegata alle operazioni stesse ed a queste funzionali".

La Suprema Corte ha precisato inoltre che non rileva né la diversità dei soggetti (Factor e Banca) posto che tra gli stessi vi è stata continuità di rapporto per effetto della successione della seconda al primo a seguito di operazioni negoziali e straordinarie infragruppo; e nemmeno la "causa variabile" che connota la cessione di credito, dal momento che questa caratteristica di per sé non preclude che la causa "variabile" sia appunto qui individuabile proprio in quella finanziaria, seppure nell'ambito di quella considerazione unitaria e di stretta connessione delle varie azioni ed operatività di cui si è detto e che integrano un'attività di erogazione del credito secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 385 del 1993 ("TUB").

Per tali motivazioni, l'operazione di retrocessione dei crediti ceduti con un'operazione di factoring è stata considerata esente IVA e la sentenza di merito cassata in quanto il giudice ha operato un'artificiosa scomposizione dell'operazione che lo ha portato a valutare in modo errato la retrocessione dei crediti individuando nel contratto di factoring una causa solutoria inesistente.

Avv. Bruna Alessandra Fossati

Fossati@munaripartners.it

3. Corte di Appello di Venezia, Sez. II, 02.01.2023, n.3

Cessione del credito – prova del negozio di cessione – forma del contratto di cessione

(Art. 1260 e ss. Cod. Civ.)

Il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è, infatti, tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, il quale, essendo un negozio giuridico a causa variabile, è sottratto ad ogni esigenza di forma se non richiesta dal negozio costituente la causa del trasferimento dei crediti medesimi.

* * *

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE**

composta dai seguenti Magistrati

dott. Lisa Micochero

dott. Enrico Schiavon

dott. Innocenza Vono

ha pronunciato la seguente

- Presidente -

- Consigliere estensore -

- Consigliere -

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1706 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa da

Delta (*omissis*)Epsilon (*omissis*)

- appellanti -

rappresentati e difesi da (*omissis*)**contro**Alfa (*omissis*) tramite la procuratrice (*omissis*)

- appellata contumace -

e controGamma (*omissis*)

- appellato ed appellante incidentale -

rappresentato e difeso da (*omissis*)**e con l'intervento di**Zeta (*omissis*)

- terza intervenuta -

rappresentata e difesa da (*omissis*)

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 262/2021 del Tribunale di Verona emessa in data 07.02.2021 e depositata in data 08.02.2021.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione regolarmente notificato, Alfa, in qualità di cessionaria in blocco dei crediti da Beta, conveniva in giudizio, a mezzo della procuratrice, Gamma, Delta ed Epsilon., chiedendo: (i) in via principale, l'accertamento della nullità per simulazione assoluta ex art. 1415 c.c. e/o per frode alla legge ex artt. 1344 e 1418 c.c. dell'atto pubblico del 03.12.2012 con cui Gamma aveva donato alla figlia Delta la proprietà del bene immobile sito in Verona, (omissis), nonché del successivo atto del 20.02.2014 con cui la donataria ed il di lei marito Epsilon avevano costituito un fondo patrimoniale, nel quale era stato conferito il suddetto bene; (ii) in via subordinata, la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. dei predetti atti, in quanto arrecanti pregiudizio alle proprie ragioni di credito, nascenti dalle fidejussioni rilasciate da Gamma nell'interesse delle due società; (iii) in ogni caso, la condanna dei convenuti al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.

Si costituivano i convenuti, chiedendo il rigetto in toto delle domande attoree. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Verona rigettava la domanda di nullità avanzata in via principale da Alfa e la pretesa risarcitoria, ma accoglieva la domanda revocatoria, dichiarando inefficaci nei confronti di quest'ultima l'atto di donazione e l'atto costitutivo del fondo patrimoniale e condannava i convenuti alla rifusione delle spese di lite, ponendo a loro carico le spese relative alla ctu.

2. Avverso l'indicata sentenza Delta e Epsilon hanno interposto tempestivo appello, affidato a nove motivi di gravame.

2.1 Col primo motivo essi contestano la decisione lì dove il tribunale ha ritenuto provato, a fronte della contestazione sollevata dai resistenti, che Beta avesse ceduto ad Alfa i crediti a tutela dei quali era stato attivato il rimedio revocatorio.

2.2 Col secondo motivo censurano l'errore in cui è incorso il tribunale per avere ritenuto che la costituzione, avvenuta nel corso del giudizio, della nuova mandataria Zeta entro il termine perentorio ex art. 182 co. 2 c.p.c., assegnato all'attrice con ordinanza del 14.01.2019, avesse sanato *ex tunc* la carenza di legittimazione processuale in capo a Beta.

2.3 Col terzo motivo lamentano che il primo giudice abbia ritenuto valida la costituzione in giudizio di Zeta in qualità di procuratrice di Alfa, disattendendo l'eccezione di carenza di potere di rappresentanza in capo a Beta e senza considerare che l'intervento in causa di tale società, come dalla stessa dichiarato e documentato, era stato spiegato per conto del patrimonio destinato denominato "G.V." che aveva ed ha in gestione i crediti ad esso ceduti da Beta e non quindi i crediti di cui era titolare Alfa.

2.4 Col quarto motivo deducono che in conseguenza della fondatezza delle censure sopra svolte va accolta l'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria sollevata dai convenuti, che il tribunale aveva rigettato.

2.5 Col quinto motivo criticano la sentenza nella parte in cui si afferma che Zeta è legittimata a promuovere l'azione revocatoria.

2.6 Col sesto motivo si dolgono che il primo giudice abbia ritenuto sussistente il requisito oggettivo dell'*eventus damni*.

2.7 Col settimo motivo denunciano l'erroneità della decisione nella parte in cui afferma l'esistenza del requisito soggettivo della *scientia damni* in capo a Gamma. e Delta.

2.8 Con l'ottavo motivo censurano la decisione laddove statuisce che la declaratoria di inefficacia della donazione travolge automaticamente anche l'atto di costituzione del fondo patrimoniale.

2.9 Con il nono motivo chiedono la riforma del capo della sentenza che li ha condannati alla rifusione delle spese di lite.

3. Si è costituito Gamma, il quale si è associato ai motivi di gravame formulati dagli appellanti principali. 4 Alfa, pur regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita.

5. È intervenuta in giudizio Zeta, la quale ha dedotto di avere acquistato da Alfa, con atto del 31.03.2021, a titolo oneroso e pro soluto, un portafoglio di crediti tra i quali rientrano quelli a tutela dei quali è

stato promosso il presente giudizio, chiedendo il rigetto dei gravami avversari e la conferma della sentenza impugnata.

6. Il primo motivo di gravame è solo in parte fondato. Conviene innanzitutto rammentare che due sono i crediti a tutela dei quali è stata esercitata l'azione revocatoria: il primo trae origine dal contratto di mutuo ipotecario stipulato il 05.09.2008 da Beta con una società per la somma di euro 6.700.000,00 e garantito dalla fideiussione omnibus prestata in data 21.08.2008 da Gamma sino alla concorrenza del suddetto importo, per il quale il Tribunale di Vicenza ha emesso il decreto ingiuntivo n. 1473/2017 che ha intimato alla società garantita ed al garante (quest'ultimo nei limiti dell'importo garantito) il pagamento della somma di euro 6.767.718,17; il secondo scaturisce dal contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 31.03.2010 da Beta con una società per la somma di euro 2.000.000,00 e garantito dalla fideiussione contestualmente rilasciata da Gamma, per il quale il Tribunale di Vicenza ha emesso il decreto ingiuntivo n. 909/2016 che ha intimato al garante il pagamento dell'importo di euro 2.000.000,00. Nel giudizio di primo grado Alfa ha dedotto di avere acquistato la titolarità dei due crediti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 e dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, in virtù del contratto di cessione concluso in data 06.01.2017 con Beta, come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 6 del 14.01.2017, Parte II, in cui sono elencati i criteri che consentono di individuare i crediti ricompresi nel perimetro della cessione e quelli la cui presenza invece li esclude. Gli appellanti rimproverano al tribunale di avere errato, da un lato, nel ritenere che l'avviso di cessione sia per sé solo idoneo a provare l'inclusione dei due crediti oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco e, dall'altro, nel giudicare che i due crediti soddisfino i criteri di inclusione e non possiedano caratteristiche conformi ai parametri di esclusione individuati nell'avviso. È noto che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. n. 4116 del 02/03/2016). Al riguardo è stato evidenziato che la pubblicazione dell'avviso della cessione nella Gazzetta Ufficiale - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - non è sostitutiva della cessione stessa, ovverosia non ha efficacia costitutiva (per la constatazione dell'estraneità della pubblicazione al perfezionamento della fattispecie traslativa v. Cass. 25/09/2018, n. 22548 e Cass. 28/02/2020 n. 5617). Occorre tuttavia rilevare che in relazione al credito di euro 6.767.718,17 vantato nei confronti della società P. R. s.r.l. l'attrice non si è limitata a produrre l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ma ha altresì dimesso la comunicazione del 18.04.2017 con cui Beta ha dato notizia alla società mutuataria dell'intervenuta cessione del credito in parola ad Alfa nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione (doc. 26 fascicolo primo grado di parte attrice). La dichiarazione della banca cedente è senza dubbio idonea a dare la prova del negozio di cessione. Il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è, infatti, tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, il quale, essendo un negozio giuridico a causa variabile, è sottratto ad ogni esigenza di forma se non richiesta dal negozio costituente la causa del trasferimento dei crediti medesimi (v. Cass. n. 18016 del 09/07/2018) D'altra parte, l'interesse del debitore ceduto si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, incentrandosi la sua tutela sull'esigenza di non essere costretto a pagare due volte per lo stesso debito, una volta al cessionario e un'ulteriore volta al cedente. Orbene, è evidente che nel caso in esame la dichiarazione della banca cedente scongiora il pericolo che il Bi. possa essere chiamato a pagare due volte per lo stesso debito. Al contrario, relativamente all'altro credito, derivante dal mutuo ipotecario stipulato in data 31.03.2010 da Beta con P.T. s.r.l., è decisivo il rilievo che nella causa di opposizione promossa da Gamma avverso il decreto ingiuntivo n. 909/2016 emesso a favore di Beta e nella quale è

intervenuta Alfa, il Tribunale di Vicenza, con la sentenza n. 545/2020 del 06/03/2020, che è passata in giudicato il 21.12.2020, ha dichiarato la carenza in capo a quest'ultima della titolarità attiva del rapporto controverso. Invero, l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata (v. Cass. n. 12754 del 21/04/2022). L'efficacia vincolante della pronuncia resa dal Tribunale di Vicenza tra le stesse parti del presente giudizio conduce dunque ad escludere che il credito di euro 2.000.000,00 sia stato ceduto ad Alfa.

7. Il secondo motivo di gravame è infondato.

7.1 Innanzitutto va rilevato che non è stato fatto oggetto di specifica censura da parte dell'appellata Zeta il capo della sentenza in cui si afferma che il mandato conferito da Alfa a Beta, in esecuzione del quale Beta ha agito in giudizio, si è sciolto a seguito dell'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, e che conseguentemente allorquando gli organi della procedura hanno instaurato il presente giudizio difettava in capo agli stessi il potere di rappresentanza processuale.

Su tale capo della decisione si è quindi formato il giudicato.

7.2 Ciò premesso, la statuizione con cui il primo giudice ha ritenuto che la costituzione in giudizio della nuova mandataria Zeta entro il termine perentorio ex art. 182 co. 2 c.p.c. assegnato all'attrice abbia sanato con effetto ex tunc il difetto di legittimazione processuale, è meritevole di conferma.

Giova innanzitutto rammentare che le sezioni unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 4248 del 04/03/2016 invocata da parte appellante, dopo avere osservato che all'inevitabile rigore proprio della rilevanza officiosa, anche in sede di legittimità, del difetto di rappresentanza - sia sostanziale che processuale, quest'ultima non potendo sussistere senza la prima (art. 77 c.p.c.) - corrisponde, simmetricamente, l'ampia sanabilità del vizio della rappresentanza volontaria ai sensi dell'art. 182 c.p.c., il cui comma 2 è stato infatti interpretato nel senso che, in qualsiasi fase e grado del giudizio, il giudice "deve" (e non solo "può") assegnare termine per promuovere la sanatoria con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali e con il solo limite del giudicato interno sulla questione, hanno tuttavia precisato che qualora il rilievo del vizio non sia officioso l'onere di sanatoria sorge immediatamente in capo al rappresentato - anche in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 372 c.p.c. - senza necessità di assegnare un termine che non sia motivatamente richiesto, giacché sul rilievo di parte "l'avversario è chiamato a contraddire" tempestivamente, con la produzione necessaria allo scopo, volendosi "salvaguardare l'ordinamento dal disvalore "di sistema" costituito dall'emissione di sentenze *inutiliter datae*.

Detto principio si è consolidato attraverso numerose pronunce successive (Cass. 24212/2018; Cass. 6996/2019; Cass. 13312/2019; Cass. 17974/2019; Cass. 18074/2019; Cass. 34467/19; Cass. 23920/2019; Cass. 23940/2019; Cass. 22564/2020; e da ultimo Cass. 29244/2021).

In particolare la sentenza n. 24212 del 04/10/2018 fa anch'essa espresso riferimento alla circostanza che un termine sia stato motivatamente richiesto "o comunque assegnato dal giudice" ["in tema di difetto di rappresentanza processuale, mentre, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., il giudice che rilevi d'ufficio tale difetto deve promuovere la sanatoria, assegnando alla parte un termine di carattere perentorio, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze di carattere processuale, nel diverso caso in cui detto vizio sia stato tempestivamente eccepito da una parte, l'opportuna documentazione va prodotta immediatamente, non essendovi necessità di assegnare un termine, che non sia motivatamente richiesto o, comunque, assegnato dal giudice, giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto che la nullità della procura alle liti, fosse divenuta insanabile poiché, nonostante il convenuto avesse sollevato la relativa questione,

l'attore non aveva spontaneamente depositato la necessaria documentazione nel prosieguo del processo di merito, essendosi egli limitato a discutere di altri diversi profili giuridici)"]].

7.3 Va, altresì, evidenziato che le richiamate sentenze della Suprema Corte si riferivano per lo più a casi nei quali il giudice, investito dell'eccezione di difetto di rappresentanza processuale, non aveva assegnato alcun termine per la sanatoria, diversamente da quanto avvenuto nella fattispecie in esame, in cui a seguito della contestazione della *legitimitas ad processum* nel soggetto che aveva dato impulso al processo in rappresentanza di Alfa, formulata dai convenuti all'atto della loro costituzione in giudizio, alla prima udienza del 12 aprile 2018 il tribunale aveva concesso i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., salvo poi, con ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 20 settembre 2018, invitare Beta in relazione all'eccepita carenza di legittimazione processuale, "ad integrare le allegazioni sul punto 1), anche in vista dell'applicazione dell'art. 182 c.p.c."; l'attrice, sia alla prima udienza che all'udienza del 20 settembre 2018 ed anche nella memoria integrativa dell'11 dicembre 2018, si era sempre limitata a contestare la fondatezza dell'eccezione avversaria e solo in occasione della successiva udienza tenutasi il 13 dicembre 2018 aveva chiesto, in subordine, la concessione di un termine ex art. 182 c.p.c. per sanare il difetto di rappresentanza, che il tribunale, come dianzi indicato, le ha concesso con l'ordinanza del 14.01.2019. Entro il suddetto termine Zeta si è costituita in giudizio in qualità di procuratrice di Alfa. Risulta dunque che il tribunale ha invitato le parti a prendere posizione sulla questione relativa allo scioglimento o meno del contratto di mandato ex art. 78 l. fall., per poi riservarsi di decidere sul punto e nello sciogliere la riserva ha fissato il termine per sanare il difetto di rappresentanza, cui l'attrice ha tempestivamente provveduto. Si ritiene pertanto di dover escludere che Alfa non abbia validamente sanato con efficacia retroattiva la nullità derivante dalla mancanza di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio solamente perché non ha prodotto immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il vizio, dal momento che le stesse decisioni della Suprema Corte innanzi richiamate prendono in considerazione l'eventualità che un termine sia stato motivatamente richiesto o comunque assegnato dal giudice dinanzi al quale è stata sollevata l'eccezione, per riconoscere che in tale ipotesi sia ammissibile la sanatoria di cui all'art. 182 c.p.c.

8. Il terzo motivo di gravame è infondato. Gli appellanti sostengono in primo luogo che Zeta è priva della legittimazione processuale, avendo dichiarato di intervenire per conto del patrimonio destinato denominato "G.V." che ha in gestione i crediti ad esso ceduti da Beta, e non quindi i crediti di terzi, come quelli vantati da Alfa nei confronti dei convenuti, società per conto della quale Zeta ha dichiarato di costituirsi in giudizio, e lamentano che il primo giudice abbia ommesso di pronunciarsi sulla relativa eccezione. In realtà dal tenore letterale della procura speciale rilasciata il 3 maggio 2018 da Alfa a Zeta a rogito del notaio dott.ssa Sa. De Fr. risulta in modo chiaro ed univoco che la medesima è relativa ai soli crediti di cui la rappresentata è titolare. Privata di pregio è pure la doglianza che attinge il capo della sentenza che ha disatteso l'eccezione relativa alla carenza di potere di rappresentanza in capo a Beta, che ha rilasciato la procura alle liti per conto di Zeta. La "procura per atti e operazioni della società" del 17.4.2018, a rogito del notaio dott. An. Bu., attribuisce, inter alia, ai dipendenti dotati della qualifica di quadro direttivo di IV, III e II livello la rappresentanza e la firma "per il compimento, in nome e per conto della Società, di tutti gli atti (...) necessari, utili o anche solo opportuni allo svolgimento delle attività di amministrazione, gestione, incasso, recupero e regolarizzazione dei crediti di Zeta". La generica locuzione "crediti di Zeta", che delimita l'ambito della procura speciale, è certamente interpretabile nel senso di includere non solo i crediti di cui la società è titolare ma anche quelli di cui gli è stata conferita la gestione, come si evince dal fatto che nella procura è precisato "che la rappresentanza potrà essere esercitata anche per atti nei quali Zeta agisca quale procuratore di altri soggetti". Risulta inoltre documentato il possesso da parte di Beta della qualifica di 'Quadro Direttivo di IV livello (v. doc. B. 2 allegato all'atto di costituzione), qualifica che la procura precisa poter essere

attestata anche da dichiarazione non autenticata rilasciata sia dalla società che da altro soggetto delegato dalla stessa.

9. Dal rigetto dei superiori motivi di gravame discende l'infondatezza anche della quarta doglianza formulata dagli appellanti. Innanzitutto va rilevato che la disposizione dell'art. 2903 c.c., laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo (così Cass. n. 5889 del 24/03/2016 e Cass. n. 11758 del 15/05/2018).

L'atto di donazione è stato trascritto nei registri immobiliari in data 21.12.2021, per cui è da tale giorno che va computato il termine prescrizionale.

È poi noto che in tema di esercizio dei diritti potestativi - come, nella specie, l'azione revocatoria - l'effetto interruttivo della prescrizione consegue unicamente alla proposizione della relativa domanda giudiziale (v. Cass. n. 3379 del 15/02/2007).

L'atto di citazione è stato portato alla notificazione l'01.12.2017 ed è quindi da tale data che si è interrotto il termine di prescrizione, atteso che "la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché in tal caso la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario" e che pertanto "in materia di azione revocatoria, atteso che il diritto ad essa correlato può farsi valere solo con un atto processuale, la prescrizione di cui all'art. 2943, comma 1, c.c. si considera interrotta nel momento in cui l'atto di citazione è affidato all'ufficiale giudiziario per la notifica e non quando l'atto con il quale si inizia il giudizio viene consegnato al destinatario" (v. Cass. S.U. sentenza n. 24822/2015).

10. Le considerazioni sopra svolte al paragrafo 6 rendono evidente l'inconsistenza anche del quinto motivo di gravame, con cui si contesta la legittimazione all'esercizio dell'azione revocatoria da parte della nuova mandataria Zeta, risultando accertato che la mandante Alfa è cessionaria del credito di euro 6.700.000,00 derivante dal contratto di mutuo ipotecario stipulato il 05.09.2008 da Beta con Bi. P.R. s.r.l.

11. Col sesto motivo di gravame si lamenta che il tribunale abbia ritenuto sussistente l'*eventus damni*, nonostante il patrimonio immobiliare personale di Gamma e delle società debtrici principali (Bi. P.R. s.r.l. e P.T. s.r.l.) fosse, al momento della donazione, assolutamente capiente rispetto ai crediti dedotti in giudizio. La doglianza è priva di pregio. Con riferimento alla pretesa di tener conto - ai fini della verifica dell'*eventus damni* - del patrimonio dell'obbligato principale è sufficiente osservare che al fine della revocatoria degli atti dispositivi posti in essere dal debitore, l'art. 2901 cod. civ. richiede che essi si traducano in una menomazione del patrimonio del disponente, sì da pregiudicare la facoltà del creditore di soddisfarsi sul medesimo, mentre non esige, quale ulteriore requisito, anche l'impossibilità o difficoltà del creditore di conseguire "*aliunde*" la prestazione, avvalendosi di rapporti con soggetti diversi. Pertanto, qualora uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore promuovere l'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. - ricorrendone i presupposti - nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento (v. Cass. n. 6486 del 22/03/2011). Relativamente all'affermata capienza del patrimonio immobiliare residuo del Bi. all'epoca della donazione, se è vero che la ctu estimativa esperita in primo grado ne ha quantificato il valore in euro 10.728.864,00, è altrettanto certo che le numerose iscrizioni ipotecarie che gravavano su tali beni a

garanzia di altri crediti ne riducevano l'effettivo valore alla minor cifra di euro 3.131.874,00, come correttamente rilevato dal primo giudice, che ha estrapolato tale dato dalle risultanze della relazione peritale, di talché non è revocabile in dubbio che la donazione fatta da Gamma alla figlia Delta (avente peraltro ad oggetto un immobile libero da formalità pregiudizievoli) abbia arrecato un sicuro pregiudizio al credito vantato da Beta, di valore ben superiore.

12. Il settimo motivo di gravame va disatteso. Il tribunale risulta, infatti, aver fatto corretta applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di elemento soggettivo dell'azione revocatoria. Essendo la donazione impugnata incontestabilmente intervenuta in epoca successiva al sorgere del credito, l'unica condizione per l'esercizio dell'azione sotto il profilo soggettivo è che il debitore sia a conoscenza del pregiudizio delle ragioni dei creditori a prescindere da ogni elemento fraudolento, mentre non è richiesto che tale pregiudizio sia conosciuto anche dal terzo beneficiario (v. *ex plurimis* Cass. n. 5072 del 03/03/2009 e Cass. n. 3676 del 15/02/2011). Ora, non vi è alcun dubbio che al momento della donazione Gamma avesse piena consapevolezza della notevole esposizione debitoria delle società a garanzia delle quali aveva prestato fideiussione, e, conseguentemente, del pregiudizio che attraverso la conclusione di quell'atto si veniva ad arrecare alle ragioni di credito di Beta, avendo egli stesso sottoscritto, in veste di amministratore e legale rappresentante di Bi. P.R. s.r.l. e di P.T. s.r.l., i due contratti di mutuo ipotecario del 05.09.2008 e del 31.03.2010 e ricevuto il 23.8.2011 la raccomandata con cui la banca gli comunicava la revoca di quest'ultimo e delle altre linee di credito erogate a favore di P. T. s.r.l., intimandogli il pagamento di quanto dovuto (v. doc. 7 allegato all'atto di citazione del giudizio di primo grado). Non ha invece rilevanza alcuna l'eventuale convincimento del donante circa la capienza del suo patrimonio residuo né hanno alcun peso i motivi soggettivi che, secondo quanto da lui prospettato, l'avrebbero indotto a donare l'immobile alla figlia.

13 L'ottavo motivo ha ad oggetto il capo della decisione che estende automaticamente la declaratoria di inefficacia della donazione all'atto di costituzione del fondo patrimoniale. Anche tale motivo non può trovare accoglimento. È invero opinione condivisa che la costituzione del fondo patrimoniale è atto a titolo gratuito anche se effettuata da entrambi i coniugi, non sussistendo, neanche in tale ipotesi, alcuna contropartita a favore dei costituenti (cfr. *ex plurimis* Cass. n. 4933 del 07/03/2005). Inoltre, ai sensi dell'articolo 2901 comma 3 c.c., la dichiarazione di inefficacia di un atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede (salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione). Dunque nel caso di specie, in cui il vincolo di destinazione impresso sull'immobile donato, attraverso il suo conferimento nel fondo patrimoniale non configura un atto a titolo oneroso ma gratuito, l'atto stesso non è opponibile al creditore e la dichiarazione di inefficacia della donazione con cui la proprietà del bene è stata trasferita a Delta travolge anche quest'ultimo.

14. Da quanto sopra esposto consegue l'infondatezza della censura che investe il regolamento delle spese di lite adottato dal primo giudice.

15. Le spese legali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da nota spese depositata da Zeta.

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, *contrariis rejectis*:

- 1) dichiara la contumacia di Ambra SPV s.r.l.;
- 2) rigetta l'appello principale proposto da Delta ed Epsilon e l'appello incidentale proposto da Gamma e conferma la sentenza impugnata;
- 3) condanna Gamma, Delta ed Epsilon, in solido tra loro, a rifondere a Zeta, le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano, ex DM 147/2022, in €6.946,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;

4) dà atto che sussistono a carico di Gamma, Delta ed Epsilon i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia). Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 20.12.2022.

* * *

IL CASO

La società Alfa cessionaria in blocco dei crediti di Beta aveva convenuto in giudizio Gamma e Delta innanzi al Tribunale di Verona, chiedendo che fossero dichiarati nulli per simulazione assoluta e/o per frode alla legge, ovvero in via subordinata, inefficaci ex art. 2901 cod. civ., gli atti di disposizione patrimoniali compiuti dai convenuti lesivi delle sue ragioni di credito, ovvero ancora, e in ogni caso, che fossero condannati al risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ.

Si costituivano in giudizio Gamma e Delta contestando le domande di parte attrice e chiedendone il rigetto.

Il Tribunale di Verona rigettava la domanda di nullità di Alfa, accoglieva la domanda per revocatoria ex art. 2901 cod. civ. e condannava i convenuti alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice.

Detta pronuncia veniva impugnata da Delta e Epsilon innanzi alla Corte di Appello di Venezia. Secondo gli appellanti la pronuncia di primo grado avrebbe dovuto essere riformata per diverse ragioni. Innanzitutto (i) Alfa non avrebbe dato prova di aver conseguito la titolarità del credito ceduto per la cui tutela aveva promosso il giudizio revocatorio (ii) ricorrerebbe un'ipotesi di difetto di legittimazione processuale in capo alla mandataria di Alfa (iii) l'azione revocatoria sarebbe prescritta (iv) insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria.

Il Giudice d'Appello, alla luce dell'evidenza probatoria emersa nel corso del primo grado di giudizio, rigettava l'appello, ritenendo solo parzialmente infondato il primo motivo di gravame circa la prova della cessione e totalmente infondati tutti gli altri motivi di gravame.

In particolare e per quanto qui di rilievo, relativamente alla prova del credito, la Corte di Appello di Venezia riteneva che il motivo di gravame non potesse essere (integralmente) accolto poiché limitatamente ad una parte del credito ceduto ed azionato dalla cessionaria, quest'ultima, ossia Alfa, non solo aveva dato prova della pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale (di per sé non ritenuto sufficiente ai fini della cessione poiché non sostitutivo della cessione stessa) ma aveva prodotto in giudizio anche la dichiarazione dell'originario creditore cedente di aver ceduto il credito per cui era causa, e detta dichiarazione "è senza dubbio idonea a dare la prova del negozio di cessione" atteso che "il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è, infatti, tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, il quale, essendo un negozio giuridico a causa variabile, è sottratto ad ogni esigenza di forma se non richiesta dal negozio costituente la causa del trasferimento dei crediti medesimi (v. Cass. n. 18016 del 09/07/2018). D'altra parte, l'interesse del debitore ceduto si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, incentrandosi la sua tutela sull'esigenza di non essere costretto a pagare due volte per lo stesso debito, una volta al cessionario e un'ulteriore volta al cedente".

Per quanto sopra, la Corte di Appello di Venezia confermava la sentenza del Tribunale di Verona circa la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 cod. civ. degli atti di disposizione patrimoniale compiuti da Delta e Epsilon, con condanna anche al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio.

COMMENTO

La cessione del credito è uno degli istituti giuridici che disciplinano i rapporti tra i soggetti in relazione alla circolazione della ricchezza. Attraverso la cessione del credito, un soggetto, il cedente, si spoglia di un suo diritto trasferendolo ad un terzo, il cessionario. Il soggetto tenuto all'adempimento nei confronti del cessionario prende il nome di debitore ceduto.

L'art. 1260 cod. civ. consente al creditore di trasferire il proprio diritto di credito ad un terzo, indipendentemente dalla conoscenza, o persino in presenza di un dissenso espresso del debitore, nel caso in cui la prestazione non sia strettamente personale, come nel caso sia dovuta una somma di denaro. La cessione è valida in forza del mero accordo tra creditore cedente e soggetto cessionario. Diversa dalla validità della cessione è l'opponibilità della stessa al debitore ceduto: l'accordo avente ad oggetto la cessione del credito tra creditore cedente e cessionario non vincola il debitore ceduto, il quale non è parte di quel contratto di cessione. Ne discende che anche in presenza di un valido accordo tra creditore cedente e cessionario, il debitore ceduto è tenuto ad adempiere nelle mani dell'originario creditore e non del cessionario.

Per rendere opponibile al debitore la cessione, ed obbligarlo ad adempiere nelle mani del cessionario, le parti dell'accordo di cessione, creditore cedente e cessionario, devono informarlo. Infatti, il contratto di cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto solo dopo che quest'ultimo ne sia venuto a conoscenza. In caso di espressa accettazione della cessione da parte del debitore ceduto o di notificazione della cessione allo stesso, l'art. 1264 del cod. civ. prevede una presunzione legale di conoscenza. Viceversa, in assenza di notificazione o di accettazione, è addossato sul cessionario l'onere di fornire la prova della effettiva conoscenza della cessione da parte del debitore.

Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante. Peraltro, la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ, non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio¹.

In generale, la cessione del credito non ha oneri di forma, salvo quelli imposti dalla tipologia di negozio che di volta in volta va ad integrare e soprattutto salvo il caso in cui il credito ceduto non sia assistito da ipoteca, per cui, ai fini dell'annotazione a margine della stessa è necessaria la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata con sottoscrizioni autenticate, oppure salve le ipotesi che la cessione sia a titolo gratuito con connotati causalmente donativi ovvero in ipotesi di cessione di crediti d'impresa.

Il principio delle libertà delle forme del contratto di cessione, salvo che la forma scritta non sia richiesta dalla legge o dalla particolare causa sottostante il negozio di cessione, è un principio di diritto oramai pacifico in senso alla giurisprudenza, che, appunto, è stato ribadito, da ultimo, anche dalla Corte di Appello di Venezia con la sentenza in commento, laddove ha affermato che "Il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è, infatti, tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, il quale, essendo un negozio giuridico a causa

¹ Cfr. Tribunale di Milano, 16 dicembre 2021, n. 10464, in www.ilcaso.it.

variabile, è sottratto ad ogni esigenza di forma se non richiesta dal negozio costituente la causa del trasferimento dei crediti medesimi”.²

In sostanza, la disciplina della forma segue di pari passo la stessa sorte della causa. Non è prevista una forma propria della cessione, ma essa assume la veste formale del negozio giuridico del quale tende a realizzare gli scopi (vendita, permuta, datio in solutum, etc.). Pertanto se la cessione attua una donazione si esige la forma solenne ex art. 782 c.c., a meno che l'attribuzione donativa sia di modico valore, ugualmente si esige per la cessione una forma particolare se questa è richiesta ad hoc per soddisfare forme di pubblicità, quale ad esempio il caso della cessione di credito sorretto da una garanzia ipotecaria ex art. 2843, primo comma, cod. civ.³

Parimenti soggiacciono al principio delle libertà delle forme anche gli aspetti conoscitivi da parte del ceduto dell'intervenuta cessione, non essendo richieste specifiche formalità ai fini della notificazione della cessione⁴.

² Cfr. Cass. civ., 9 luglio 2018, n. 18016, in CED Cassazione 2018. Vedi anche Cass. civ., 9 agosto 2019, n. 21227, in CED Cassazione 2019 secondo cui “la cessione del credito è un negozio giuridico a causa variabile, sottratto di per sé ad ogni esigenza di forma ad substantiam o ad probationem se non richiesta dal negozio costituente la causa del trasferimento dei crediti», in ordine alla ripartizione dell'onus probandi ha chiarito che «il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, e non anche a dimostrare la causa della cessione stessa”. Quanto alla posizione del debitore ceduto i Supremi Giudici hanno precisato che detto soggetto non può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario “poiché il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli è esclusivamente abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione”.

³ Cfr. in dottrina PERLINGIERI, *Istituzioni di diritto civile*, Napoli, 2003, 155.; BIANCA, *Diritto civile*, 4, Milano, 1993.

La forma scritta è altresì richiesta a pena di nullità in ipotesi di contratto di factoring quale contratto atipico complesso nel quale la forma di anticipazione di denaro, corrispondente ai crediti a scadere, identifica e qualifica la stessa funzione di scambio, sì da rivelarne l'aspetto di finanziamento contro cessione dei crediti. In particolare, il contratto di factoring, ove stipulato da una banca in relazione a crediti derivanti da rapporti bancari, è soggetto alla disciplina della trasparenza bancaria e rientra nell'alveo dell'art. 117 TUB e ss. Tutti i contratti aventi a oggetto la prestazione di servizi bancari e finanziari devono essere, secondo l'art. 117 TUB, redatti per iscritto a pena di nullità. Pertanto, il contratto di factoring stipulato da una banca in relazione a crediti derivanti da rapporti bancari deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità: cfr. Cass. civ., 01 febbraio 2018, n. 2510, in CED Cassazione, 2018.

⁴ Diversa dalla notificazione è l'accettazione da parte del debitore ceduto. Il ruolo dell'accettazione, la sua natura, e la sua struttura hanno aperto la strada ad ampi dibattiti sebbene oggi la giurisprudenza è costante nel fornire una determinata ricostruzione di essa che, al pari della notificazione, è collegata alla cessione del credito ma collocata al di fuori della sua struttura. Come è noto, al riguardo, è dubbio se l'accettazione del debitore configuri una dichiarazione di scienza, un riconoscimento di debito o una presa di conoscenza dell'avvenuta cessione. Altrettanto note sono le ricadute pratiche delle diverse qualificazioni proposte, diversamente graduate a seconda della soluzione prescelta. Mentre la presa d'atto del terzo indifferente non comporterebbe altra conseguenza che l'efficacia della cessione nei confronti del debitore e, sussistendo la data certa, dei terzi, ai sensi degli artt. 1264, 1265 e delle altre previsioni che contemplano l'accettazione della cessione, il riconoscimento del debito produrrebbe anche l'astrazione processuale e, cioè, l'inversione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 1988 c.c., essendo il cessionario esentato dalla prova del diritto vantato e ricadendo sul debitore l'onere di provare, eventualmente, l'invalidità del titolo. BIANCA, *L'obbligazione*, Diritto civile, Milano, 1985; così anche DONATI, *Causalità e astrattezza nella delegazione*, Padova, 1975; DOLMETTA, *Cessione dei crediti*, cit.: “Ora, che la dichiarazione di accettazione contenga un riconoscimento di debito a me pare assunto senz'altro condivisibile (...): con l'accettazione, il debitore “conferma” la cessione, la riconosce, dunque, come avvenuta nei propri confronti e quindi riconosce la propria posizione debitoria verso l'acquirente e per ciò stesso, ancora prima, l'esistenza del credito in capo all'alienante avanti il concludersi del negozio dispositivo (...)”. Per la giurisprudenza di merito, Trib. Firenze, 27 gennaio 1994, in Riv. it. leasing, 1994, 865: “Nella cessione dei crediti d'impresa l'espressa accettazione del debitore ceduto comporta il perfezionamento dell'operazione e non può essere interpretata in altro modo che come riconoscimento dell'esistenza del credito, quale perfetto ed esistente nei suoi confronti, senza alcuna immaginabile condizione di salvo buon fine di presunte e non effettuate consegne di merce”. Secondo altro orientamento il consenso del debitore ha natura di dichiarazione di scienza, di presa d'atto della cessione, che attiene esclusivamente all'opponibilità del negozio al debitore medesimo, cfr. BRECCIA, *Le obbligazioni*, Trattato dir. civ. a cura di Iudica – Zatti, Milano, 1991; in tal senso in giurisprudenza cfr. Cass. civ., 21 ottobre 2010, n. 21599, in CED Cassazione, 2010; Cass. civ., 27 febbraio 1998, n. 2156, in Rep. Foro It., 1998

Per una notificazione efficace sono sufficienti, per esempio, una comunicazione inviata mediante raccomandata postale o una comunicazione verbale o una domanda di pagamento proveniente dal cessionario. L'oggetto della notifica non deve neanche essere necessariamente rappresentato dall'intero documento comprovante la cessione ma basta una notizia idonea a rendere edotti della mutata titolarità del credito⁵. Secondo un certo orientamento dottrinario l'atto da notificare dovrà contenere i seguenti elementi essenziali per andare incontro alla sua funzione informativa di mutata titolarità del credito ceduto, in particolare: l'individuazione del rapporto obbligatorio esistente tra cedente e ceduto, l'ammontare del credito oggetto di trasferimento, l'indicazione del titolo da cui detto credito deriva, la data dell'atto di cessione, l'identificazione nominativa del cessionario e dell'eventuale notaio rogante, la data di registrazione dell'atto⁶.

La notifica dell'avvenuta cessione di credito può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a far conoscere al debitore la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità di trasmettergli l'originale o la copia autentica della cessione, purché egli possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi, restando pertanto possibile che essa provenga dalla cessionaria e non dal creditore cedente⁷.

Pertanto, la notifica al debitore ceduto non deve essere necessariamente eseguita a mezzo di ufficiale giudiziario⁸, costituendo quest'ultima una delle varie forme di notificazione, intesa come attività diretta a produrre la conoscenza di un atto in capo al destinatario.

Mette conto osservare, per completezza, che il principio di libertà delle forme della cessione, non trova applicazione oltre che in materia di factoring, anche in ipotesi di cessione dei crediti verso la Pubblica Amministrazione (PA). Le singole discipline del settore che regolano la cessione dei crediti vantati verso la P.A. presentano delle differenze più o meno marcate rispetto alla disciplina civilistica, principalmente per quanto concerne i requisiti di opponibilità della cessione medesima, motivate dalle esigenze di tutela dell'interesse pubblico⁹.

In sintesi, gli artt. 69 e 70 del Regio Decreto n. 2440/1923 dispongono che il cedente ed il cessionario sono vincolati a concludere il contratto di cessione del credito in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ed hanno l'obbligo di notificare alla P.A. l'accordo.

L'art. 9 della L. n. 2248/1865, all. E, stabilisce altresì che, in deroga al principio generale dell'art. 1260 cod. civ., in corso di esecuzione del contratto – cioè per un contratto avente ad oggetto dei crediti che divengono esigibili in un lasso di tempo e non per quelli che hanno ad oggetto un credito identificato – il creditore cedente deve chiedere il consenso al debitore ceduto P.A. Tale disciplina si applica alle

⁵ DOLMETTA - PORTALE, *Cessione del credito e cessione in garanzia nell'ordinamento italiano*, in Milano, 1985.

⁶ FERRIGNO, *Factoring*, in *Contr. e impr.*, Padova, 1988, in cui si afferma: "Ai fini della notificazione, non è necessaria la comunicazione integrale dell'atto di citazione (e tanto meno la sua trasmissione in originale o in copia), bensì è sufficiente quella relativa agli elementi essenziali del negozio".

⁷ Cass. civ., 10 maggio 2005, n. 9761, in CED Cassazione 2005. Cfr. Cass. civ., 2 settembre 1997, n. 8387, in CED Cassazione 1997: "La notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c. come condizione per il perfezionamento della cessione del credito, non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi anche nell'atto di citazione o in qualsivoglia altra manifestazione di volontà compiuta nel corso del giudizio, idonea a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio. Tale principio si applica (eccetto i casi espressamente previsti) anche nei confronti della pubblica amministrazione debitrice (nella specie, dell'indennità di espropriazione parziale di un fondo agricolo venduto successivamente all'espropriazione), senza necessità che essa aderisca alla cessione con adempimenti formali prestabiliti, essendo sufficiente che le sia data notizia della cessione stessa in forma idonea a consentirle di disporre le opportune variazioni negli ordini di pagamento".

⁸ In senso contrario, GRAZIADEI, *La notificazione al debitore ceduto come condizione di efficacia della cessione dei crediti nei confronti di terzi*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, Milano, 1962, in cui si afferma: "la notificazione di cui all'art. 1264, comma 1 deve essere intesa come il risultato dell'attività giuridica formale del pubblico ufficiale abilitato ad eseguirla, diretta alla consegna al destinatario di una copia dell'atto".

⁹ GAMBERINI - GIUSTINIANI, *Lezioni di diritto dei contratti pubblici*, Roma, 2017

cessioni derivanti da somministrazioni, forniture e appalti, ossia alle figure negoziali riconducibili alla categoria dei contratti di durata¹⁰.

Il limite alla cedibilità dei crediti sussiste solo fino a quando il contratto è in corso di esecuzione e cessa alla conclusione del rapporto contrattuale. Pertanto, in deroga al principio generale dell'art. 1260 cod. civ., in corso di esecuzione del contratto, il creditore cedente deve chiedere il previo consenso al debitore ceduto, segnatamente la P.A., per poter cedere il credito. Tale disciplina è tuttora vigente ed applicabile a tutte le pubbliche amministrazioni, per ogni contratto da esse concluso, qualunque ne sia l'oggetto.

Quando l'atto di cessione dei crediti non è espressamente accettato dall'amministrazione ceduta, lo stesso non è opponibile all'autorità pubblica coinvolta. Tale privilegio spetta allo Stato e agli enti pubblici territoriali, non ad altri enti pubblici, come ad es. le aziende sanitarie locali, la cui organizzazione e funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato nel rispetto della normativa regionale di riferimento. Ne consegue che in caso di cessione dei crediti ritualmente notificata, la mancata accettazione o il rifiuto da parte di un'azienda sanitaria locale non ha alcun effetto sulla validità della stessa, e la cessione è pienamente opponibile nei confronti dell'ente.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 106 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, la cessione di crediti derivanti da un contratto di appalto è efficace e opponibile alla stazione appaltante (amministrazione pubblica), qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione. Pertanto, in assenza di rifiuto espresso della cessione da parte della P.A. la cessione stessa si ha per accettata, con conseguente legittimazione del cessionario ad agire per la riscossione del credito ceduto; non essendo rilevante la circostanza che, anche a seguito della cessione, la P.A. continui a corrispondere gli importi relativi alle fatture cedute direttamente all'originario appaltatore, trattandosi di pagamenti non liberatori nei confronti del cessionario.

Avv. Nello D'Agostino

D'Agostino@munaripartners.it

¹⁰ Cfr. Tribunale Cosenza, Sez. I, 7 luglio 2022, n. 1340, in www.ilcaso.it: "Il divieto di cessione senza l'adesione della P.A. di cui all'art. 70 R.d. n. 2440 del 1923 si applica esclusivamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 cod.civ.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che la necessità dell'adesione dell'amministrazione interessata sussiste solo fino a quando il contratto è in corso e cessa quando questo viene meno con la conclusione del rapporto contrattuale; da tale momento torna ad applicarsi la regola generale di cui agli art. 69 R.d. cit. e 1264 cod. civ., secondo cui l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto postula esclusivamente la notificazione a quest'ultimo".

4. Tribunale di Firenze, Sez. III, 05.12.2022, n.3401

Cessione del credito – Cessione in blocco dei crediti ex art. 58 TUB – Onere della prova

(Art. 58 TUB; Art. 1264 c.c.)

Nella cessione di crediti in blocco, il successore a titolo particolare del creditore originario deve provare l'inclusione del credito nell'operazione.

Chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in forza di un'operazione di cessione in blocco, deve provare l'inclusione di tale credito in questa operazione, dimostrando documentalmente la propria legittimazione sostanziale, a meno che la controparte non l'abbia riconosciuta in maniera esplicita o implicita.

* * *

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Carloni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al RG 8162/2020, promossa da
[Alfa] (*omissis*)

- attore -

contro

[Beta] (*omissis*)

- convenuto -

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con atto di citazione in opposizione notificato in data 24/07/2020 [Alfa] spiegava opposizione avverso il sopraindicato decreto al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Voglia l' Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*, in via preliminare - rigettare ogni eventuale istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso in carenza dei presupposti di cui all'art. 633 CPC e comunque in quanto la presente opposizione è fondata su prova scritta; - rilevare il vizio formale di notificazione del titolo e, per l' effetto, dichiarare l' inefficacia del decreto opposto perché non notificato nei termini di legge - dichiarare la carenza di legittimazione attiva e di capacità processuale di controparte nel merito - accertare l' inesistenza totale e/o parziale del credito fatto valere in sede monitoria nei confronti della [Alfa] per le ragioni esposte in narrativa; revocando, conseguentemente, il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori e maggiorazione di legge per spese generali." Si è costituita in giudizio la convenuta per sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. (omissis), R.G. n. (omissis), del 20/03/2020 emesso dal Tribunale di Firenze, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. (omissis), R.G. n. (omissis), del 20/03/2020 emesso dal Tribunale di Firenze. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, [Alfa] al pagamento in favore della società [Beta] della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrenze. In via istruttoria Si contestano tutte le avverse istanze istruttorie in quanto irrilevanti e come tali non meritevoli di accoglimento”. All'udienza del 23 Febbraio 2021 il giudice dopo aver deciso sulla provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ha rinviato la causa per l'esperimento della mediazione obbligatoria. Esaurita la procedura di mediazione con esito negativo la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12 luglio 2022 con assegnazione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche ex art.190 cpc.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte attrice ha posto a sostegno della propria domanda motivi in fatto ed in diritto, contestando in primo luogo, e preliminarmente, la carenza di legittimazione attiva e/o di capacità processuale della creditrice procedente, quale convenuta opposta, in quanto l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale parte seconda n. 81 del 14.10.2018 ha ad oggetto un portafoglio di crediti pecuniari di titolarità di [Beta] che, a sua volta, avrebbe acquisito gli stessi in forza della cessione da parte di

Banca S.p.a. pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 149, pagina 2, del 29.12.20 15. Tuttavia, quest'ultima, farebbe unicamente riferimento ai crediti per i quali sia già stato presentato ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti dei relativi debitori ceduti, mentre tale condizione è del tutto assente posto che alla data di cessione del portafoglio di crediti fra Banca S.p.A. e [Beta], nessun ricorso per decreto ingiuntivo era stato promosso nei confronti della [Alfa]. Tale circostanza determinerebbe secondo l'attrice, quindi, una palese carenza di legittimazione attiva ai sensi dell'art. 100 CPC da parte di [Beta] e/o di sua capacità processuale. Carenza che, conseguentemente, si estenderebbe anche al suo procuratore [Delta], dal momento che il pacchetto di crediti acquisiti dalla [Beta] comprende solamente quelli che siano già stati oggetto di ricorso per decreto ingiuntivo in danno dei debitori di Banca S.p.A. L'opponente ha ricordato che sul punto, anche la Suprema Corte si è recentemente pronunciata, stabilendo che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. Civ., Sez. I, Ord. n. 5857 del 02.02.2022). Ritiene la giudicante che la causa possa essere decisa sulla base del criterio della cd “ragion più liquida” ovvero quella relativa all'eccezione di carenza di legittimazione e titolarità del credito. *Re melius perpensa*, l'eccezione (tempestivamente proposta nella prima udienza e comunque rilevabile d'ufficio trattandosi di questione di legittimazione) alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte, via via sempre più consolidata, appare tale da consentire la definizione del presente giudizio. Secondo detto insegnamento la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. (Cass 5857/22) E nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche

dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dall'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma; e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 20495, Cass., 17/03/2006, n. 5997 Cas n. 24798 del 05/11/2020 e Cass 1020021); in altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile. In particolare si legge in Cass 10200/21 la suddetta pubblicazione costituisce presupposto di efficacia della cessione "in blocco" dei rapporti giuridici nei confronti dei debitori ceduti che dispensa la banca dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, ma tale adempimento è estraneo) al perfezionamento della fattispecie traslativa e non incide sulla circolazione del credito, il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario che è, quindi, legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti. Infatti la suddetta pubblicazione può essere validamente surrogata dagli adempimenti prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c. e segnatamente dalla notificazione della cessione che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. E ancora in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del T.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario (attore in senso sostanziale) E il relativo onere della prova ex art. 2697 c.c. della titolarità del rapporto può ritenersi assolto solo quando il convenuto ne faccia espresso riconoscimento o la sua difesa sia incompatibile con il disconoscimento, in applicazione del principio secondo cui *non egent probatione* i fatti pacifici o incontroverti (cfr. Cass. n. 15759 del 10.07.2014). A fronte di tale specifica eccezione, occorre altresì rilevare che, alla luce della documentazione complessivamente offerta in comunicazione da parte opposta risulta comunque carente la prova dell'effettiva cessione in capo a dello specifico credito preteso nei confronti del fideiussore. A tal proposito, occorre rilevare che certamente, in ragione della disciplina speciale di cui all'art. 58 T.U.B. in materia di cessioni di credito in blocco da parte di istituti di credito, l'estratto della pubblicazione del relativo avviso di cessione dei crediti sulla Gazzetta Ufficiale - nella specie, avviso dell'intervenuta operazione di cartolarizzazione, - costituisce una facilitazione per le banche e più in generale per gli istituti di credito, producendo gli effetti pubblicitari dell'intervenuta cessione nonché di efficacia della stessa cessione in blocco. In particolare, infatti, la pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti nella Gazzetta Ufficiale costituisce presupposto di efficacia della cessione in blocco in relazione ai rapporti giuridici nei confronti dei singoli debitori ceduti, dispensando la banca dall'onere di procedere alle singole notifiche della cessione in relazione ad ognuno dei rapporti acquisiti (cfr. anche Cass. n. 20495 del 29.09.2020). Sul punto, ci si limita peraltro a richiamare il dettato testuale dell'art. 58 T.U.B. che al comma 4 espressamente prevede che "nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.", nonché il disposto contenuto nel precedente comma 3 in base al quale "i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità

e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione" Con ciò, per quanto di specifico interesse ai fini del decidere la presente causa, si osserva come non è necessaria ai fini dell'efficacia della cessione alcuna ulteriore comunicazione/notificazione, ad esempio, nei confronti del fideiussore/garante, quale debitore ceduto. Tale norma speciale, al contrario, però, non implica di per sé la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, avendo unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco; pertanto, in caso di contestazione circa l'effettiva titolarità del credito, spetta pur sempre al cessionario che agisce giudizialmente fornire la prova dell'essere stato lo specifico credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, essendo il fondamento sostanziale della legittimazione attiva legato per il cessionario alla prova dell'oggetto della cessione). Tutto ciò premesso e richiamato in diritto, nel caso di specie, la puntuale e documentale prova dell'effettiva inclusione del preteso credito vantato dal cessionario nei confronti del fideiussore del debitore principale non è stata adeguatamente fornita da parte opposta. In primo luogo e per le ragioni giuridiche sopra evidenziate, si rileva l'insufficienza, ai fini del compiuto assolvimento dell'onere della prova incombente su parte opposta circa l'effettiva titolarità attiva del credito in capo al cessionario, dell'avviso di cessione dei crediti deteriorati in blocco mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, nel caso di specie offerti in comunicazione da parte opposta come allegato al ricorso monitorio. Per un verso, infatti, si rileva in ogni caso l'assoluta genericità della ricognizione dei crediti oggetto di cessione così come risultanti dalla Gazzetta Ufficiale. La necessaria prova documentale dell'effettiva inclusione dello specifico credito nell'ambito dell'oggetto dei contratti di cessione in blocco conclusi non si ritiene adeguatamente fornita da parte opposta nemmeno nel corso della fase istruttoria del presente giudizio, a seguito delle contestazioni sul punto da parte dell'opponente. Parte opposta infatti, in allegato ai atti difensivi non ha offerto in comunicazione altre produzioni documentali e, pertanto, nemmeno il contratto di cessione di crediti pecuniari in blocco del corredato dai rispettivi elenchi dei crediti ceduti o altra documentazione idonea a comprovare le intervenute cessioni (quale ad esempio la dichiarazione di intervenuta cessione dello specifico credito da parte del cedente). In conclusione, nell'ambito del presente giudizio ordinario di cognizione, parte opposta non ha provato in modo idoneo la sussistenza della propria effettiva e sostanziale titolarità attiva della posizione soggettiva vantata in giudizio, nella sostanza limitandosi ad affermarsi cessionario del credito. L'opposizione deve quindi essere accolta e revocato il decreto ingiuntivo opposto, rimanendo assorbita ogni altra questione. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base al valore della causa nel rispetto dei parametri di cui al DM 55/14 a carico dell'opposta, tenuto conto della attività difensiva effettivamente espletata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
 - 2) Pone a carico dell'opposta il pagamento delle spese processuali liquidate in € (*omissis*), per compenso ed € (*omissis*) per spese oltre il 15% per rimborso forfettario e c.p.a. e iva come per legge.
- Firenze, 3 dicembre 2022

* * *

Il provvedimento oggetto di commento trae origine da un'opposizione a decreto ingiuntivo, concesso in favore della società Beta che affermava di essere titolare del credito azionato in virtù di un contratto di cessione in blocco di crediti.

A fronte della specifica contestazione mossa da Alfa, il Giudice ha accolto l'opposizione in quanto, dall'esame della documentazione versata in atti, non ha ritenuto provata la titolarità del credito in capo a Beta.

Secondo Il Tribunale « (...) alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte, via via sempre più consolidata (...) la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione di crediti in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 D. d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale...».

Prosegue la sentenza affermando che «la pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti nella Gazzetta Ufficiale costituisce presupposto di efficacia della cessione in blocco in relazione ai rapporti giuridici nei confronti dei singoli debitori ceduti, dispensando la banca dall'onere di procedere alle singole notifiche della cessione in relazione ad ognuno dei rapporti acquisiti (cfr. anche Cass. n. 20495 del 29.09.2020)», cionondimeno «in caso di contestazione circa l'effettiva titolarità del credito, spetta pur sempre al cessionario che agisce giudizialmente fornire la prova dell'essere stato lo specifico credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, essendo il fondamento sostanziale della legittimazione attiva legato per il cessionario alla prova dell'oggetto della cessione».

Sulla base di tali premesse il Giudice conclude affermando che nel caso di specie la cessionaria non ha fornito la prova dell'inclusione del preteso credito vantato in quanto, innanzitutto «...si rileva l'insufficienza, ai fini del compiuto assolvimento dell'onere della prova incombente su parte opposta circa l'effettiva titolarità attiva del credito in capo al cessionario, dell'avviso di cessione dei crediti deteriorati in blocco mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, nel caso di specie offerti in comunicazione da parte opposta come allegato al ricorso monitorio» e, in secondo luogo, «(...)La necessaria prova documentale dell'effettiva inclusione dello specifico credito nell'ambito dell'oggetto dei contratti di cessione in blocco conclusi non si ritiene adeguatamente fornita da parte opposta nemmeno nel corso della fase istruttoria del presente giudizio, a seguito delle contestazioni sul punto da parte dell'opponente. Parte opposta, infatti, in allegato agli atti difensivi non ha offerto in comunicazione altre produzioni documentali e, pertanto, nemmeno il contratto di cessione di crediti pecuniari in blocco corredato dai rispettivi elenchi dei crediti ceduti o altra documentazione idonea a comprovare le intervenute cessioni (quale ad esempio la dichiarazione di intervenuta cessione dello specifico credito da parte del cedente)».

Sulla base di tali assunti, il Tribunale ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo, condannando la società cessionaria alla rifusione delle spese di lite.

COMMENTO

Con la sentenza in commento il Tribunale di Firenze si è espresso in materia di cessioni in blocco dei crediti ex art. 58 TUB¹¹ e sulla prova che deve fornire il cessionario. Il problema della prova del credito ceduto nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione disciplinato dall'art. 58 TUB e dalla Legge 130

¹¹ Cass. civ., 29 dicembre 2017, n. 31188 in *Gius. Civ. Mass.*, 2018; Cass. civ., 17 marzo 2006, n. 5997, in *Giust. civ. Mass.*, 2006; Trib. Civitavecchia, 20 novembre 2019, n. 1640, in questo Osservatorio, n. 1/2020.

del 30 aprile 1999¹², ha dato vita a due orientamenti, che differiscono principalmente in merito alla natura della prova. Innanzitutto l'art. 58 comma 2, 3 e 4, del T.U.B. prevede: a) la notificazione della cessione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; b) l'iscrizione della cessione presso il Registro delle Imprese; c) la conservazione dei privilegi e delle garanzie ipotecarie stabilite a favore del cedente senza bisogno di alcuna formalità¹³. Quindi, l'art. 58 T.U.B. nel disciplinare, la cessione dei crediti in massa, condiziona l'applicabilità della relativa disciplina al requisito della individualità in blocco della pluralità dei crediti. Secondo un primo orientamento giurisprudenziale in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto, pur pacifico, della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione. La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta¹⁴. Secondo altro orientamento giurisprudenziale, solitamente contrapposto al precedente citato, è vero che è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, ma è sempre necessario che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione; al riguardo è stato evidenziato che siffatta possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto deve essere "determinato o determinabile", non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, ma sempre a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto.¹⁵ Appare dunque evidente, che la Cassazione ha tenuto conto che l'art. 58 TUB attribuisce alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale la funzione propria dell'art. 1264 c.c.¹⁶ rendendo irrilevante l'accettazione o la notifica da parte dei debitori ceduti dal momento che, dalla data della pubblicazione, la cessione si intende notificata ai debitori con tutte le conseguenze giuridiche proprie¹⁷. Sul tema della

¹² Legge 30 aprile 1999, n. 130. Detta legge, sub art. 4 comma 1 ("modalità ed efficacia della cessione") dispone che: "Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario".

¹³ Vi è, dunque, l'esonero della disposizione di cui all'art. 2843 c.c.

¹⁴ Cass. civ., Sez. VI, 05 Novembre 2020, n. 24798, in Gius. Civ. Mass., 2020.

¹⁵ Cass. civ., Sez. III, 13 giugno 2019, n.15884; Cass. civ., Sez. I, 26 giugno 2019, n. 17110, in Gius. Civ. Mass., 2019.

¹⁶ L'art. 1264 c.c., sotto la rubrica "Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto" dispone testualmente che: "La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione".

¹⁶ Cass. civ., Sez. I, 20 febbraio 2020, n. 4334, in banca dati *Dejure*. Nello stesso senso, Cass. civ., 23 febbraio 2018, n. 4453 in *Giust. civ. Mass.*, 2019; Cass. civ., 30 maggio 2017, n. 13548 in banca dati *Dejure*; Cass. civ., 25 luglio 2008, n. 20473 in *Giust. civ. Mass.*, 2008, 7-8; Cass. civ., 17 marzo 2006 n. 5997, in *Giust. civ. Mass.*, 2006 secondo cui la pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale è "presupposto di efficacia" non di validità; Trib. Monza, 25 luglio 2017 in www.ilcaso.it. Sulla stessa linea, in dottrina VATTERMOLI, *Commento all'art. 58 t.u.b.*, in *Testo Unico Bancario, Commentario*, a cura di Porzio, Belli, Losappio, Rispoli, Milano, 2010, 527.

¹⁷ Come chiarito dalla dottrina, si tratta di una norma volta ad agevolare l'attività imprenditoriale, viste le difficoltà che potrebbero sorgere per rendere opponibile a terzi la cessione in massa dei crediti attraverso il regime codicistico, modellato sulla cessione individuale del credito. In tal senso, v. Dimundo, *L'inefficacia nei confronti del fallimento del cedente della*

pubblicità in Gazzetta Ufficiale, ex art. 58 T.U.B., si sono sviluppate due correnti dottrinarie, una che attribuisce la funzione dichiarativa alla pubblicazione di cui all'art. 58 TUB¹⁸, e un'altra per cui la pubblicità è riconducibile alla pubblicità notificativa rifacendosi al disposto dell'art. 2193 co. 2 c.c.¹⁹. Secondo quest'ultimo filone "la disciplina prevista non rappresenta il regolatore della funzione positiva della pubblicità dichiarativa, se così fosse, infatti, si tratterebbe di una disposizione superflua, ben potendo l'efficacia erga omnes dell'atto pubblicato ricavarsi traducendo in positivo quanto statuisce il comma 1 della medesima norma"²⁰. Tuttavia non passa inosservato che non è fatta alcuna menzione, nella norma, al contenuto che deve essere inserito in Gazzetta Ufficiale, pertanto dovrà ritenersi, in caso di incongruenze fra l'atto di cessione e quanto pubblicizzato ex art. 58 T.U.B., una prevalenza del profilo sostanziale su quello formale. A sostegno della tesi predetta si sottolinea che qualora il cessionario di un rapporto ceduto ex art. 58 T.U.B. voglia procedere alla cancellazione della relativa ipoteca, il Conservatore non potrà ritenere sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che individua il blocco senza esplicitare i rapporti ceduti con i dati del debitore e del rapporto, necessitando una integrazione di documenti tali da dare certezza che il rapporto giuridico e alla relativa ipoteca siano parte del "blocco"²¹. Tale situazione è la medesima che si può creare in giudizio laddove il debitore ingiunto eccepisca la carenza di legittimazione sostanziale e processuale. La normativa non specifica il contenuto che deve avere l'avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, tanto che la Banca d'Italia, ha precisato che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale deve consentire ai soggetti interessati di acquisire informazioni sulla propria situazione: è tale vuoto che ha portato una parte della giurisprudenza²² a dare un contenuto più preciso a quello che potremmo identificare con l'onere probatorio. Banca d'Italia definisce come rapporti giuridici individuabili in blocco: i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo; esso può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti²³. La giurisprudenza, infatti se da un lato dà un giudizio di sufficienza in merito alla cessione del credito con la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, più volte specifica, dando compimento alla scarsa normativa, che sul cessionario grava comunque l'onere necessario che siano specificati gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie tali da consentire l'individuazione senza incertezze dei rapporti oggetto della cessione²⁴. Per la Suprema Corte il rapporto giuridico oggetto di cessione deve poter essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto²⁵. Tuttavia un orientamento della dottrina sostiene che, "se il regime derogatorio previsto dall'art. 58 T.U.B. è quello di agevolare le operazioni di cessione in

cessione dei crediti d'impresa, in Fall., 2016, 167 e già Panzani, *Il factoring e le prospettive di riforma della legge fallimentare*, in *Factoring e cessione dei crediti. Dieci anni dopo la legge n. 52*, Atti del Convegno, 19 febbraio 2001, Roma, pag.31.

¹⁸ CAPRIGLIONE, *Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, II ed., pag.462.

¹⁹ BELLI et al., *Commento al d.lgs. 1° settembre 1993*, n. 385, pag.889.

²⁰ Cass. civ., Sez. I, 20 febbraio 2020, n. 4334, in banca dati *Dejure*. Nello stesso senso, Cass. civ., 23 febbraio 2018, n. 4453 in *Giust. civ. Mass.*, 2019; Cass. civ., 30 maggio 2017, n. 13548 in banca dati *Dejure*; Cass. civ., 25 luglio 2008, n. 20473 in *Giust. civ. Mass.*, 2008, 7-8; Cass. civ., 17 marzo 2006 n. 5997, in *Giust. civ. Mass.*, 2006 secondo cui la pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale è "presupposto di efficacia" non di validità; Trib. Monza, 25 luglio 2017 in *www.ilcaso.it*. Sulla stessa linea, in dottrina Vattermolli, *Commento all'art. 58 T.u.b.*, in *Testo Unico Bancario, Commentario*, a cura di Porzio, Belli, Losappio, Rispoli, Milano, 2010, pag.527.

²¹ Può esser prova sufficiente l'estratto autentico del contratto con il relativo l'allegato dei rapporti ceduti.

²² Cass. civ., Sez. III, 5 settembre 2019, n. 22151 in banca dati *Dejure*.

²³ Banca d'Italia, *Bollettino di vigilanza* n. 7/2001, pag.4.

²⁴ Cfr. Cass. civ., Sez. III, 5 settembre 2019, n. 22151.

²⁵ Cass. civ., Sez. I, 29 dicembre 2017, n. 31188 in banca dati *Dejure*.

blocco, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dovrebbe essere di per se stessa sufficiente ad introdurre una presunzione assoluta di conoscenza dell'avvenuta cessione, assicurando, senza la necessità di ulteriore documentazione, oltre al trasferimento automatico delle garanzie, gli effetti favorevoli in tema di opponibilità della cessione nei confronti dei debitori ceduti, dei loro creditori e dei terzi in genere²⁶. Peraltro tale orientamento sembra trovare smentita nella giurisprudenza che esclude che l'accettazione della cessione del credito avrebbe natura di riconoscimento di debito; peraltro la Cassazione ha ribadito che la notifica ex art. 1264 c.c.²⁷ ha la sola funzione di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto dal debitore in buona fede²⁸ al cedente invece che al cessionario²⁹. Dunque, il debitore, anche se reso edotto della cessione, non viola il principio della buona fede nei confronti del cessionario se non contesta il credito. Per la Cassazione, l'accettazione, anche tacita, della cessione del credito, non comporta mai per il debitore il dover adempiere all'obbligazione, trattandosi di mera dichiarazione di scienza priva di contenuto negoziale, restando, dunque, il cessionario, onerato di provare la sussistenza e l'entità del credito. Stante tali considerazioni risulta essere diffuso l'orientamento, che ritiene la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale insufficiente a provare la titolarità del credito in capo all'avente causa, rendendosi necessaria l'individuazione, e quindi la prova a carico del cessionario, del contenuto del contratto di cessione³⁰. Parte della giurisprudenza di merito, su tali spunti, ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva in capo al cessionario del credito secondo un accertamento più o meno rigido: secondo tale orientamento, la prova della titolarità del credito passa necessariamente dalla produzione del contratto di cessione per cui non basterebbe cioè la dichiarazione della Banca contenente l'elenco delle posizioni cedute individuate con codici numerici³¹. La Corte di Cassazione ha affermato che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della creditrice in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale³². Dunque l'avviso di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione³³ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel registro delle imprese non provano il perfezionamento della fattispecie traslativa così come non producono il relativo effetto in quanto non sono elementi sufficienti a far assumere valenza costitutiva alla cessione e tanto meno possono assumere una funzione sanatoria ai vizi dell'atto. Sul punto si ricorda la sentenza del Tribunale di Lecce, 19 Febbraio 2021, in cui si afferma: "Difetta la legittimazione sostanziale della parte che si afferma successore a titolo particolare del creditore originario, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ma che non ne fornisce la prova con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. La creditrice - cessionaria di crediti in blocco intervenuta in sostituzione

²⁶ FALASCONI, *Lo speciale meccanismo pubblicitario delle Cessioni in blocco*, in *Magistra, Banca e Finanza*, 2009.

²⁷ L'art. 1264 c.c. recita: "La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione".

²⁸ la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata

²⁹ Cass. civ., Sez. III, 18 febbraio 2018 n. 3184 in banca dati *Dejure*.

³⁰ Cass. civ., Sez. III, 13 settembre 2018, n. 22268; Cass. civ., Sez. III, 31 gennaio 2019, n. 2780 in banca dati *Dejure*.

³¹ Trib. Rimini, 27 febbraio 2020, n. 4416 in banca dati *Dejure*.

³² In tale direzione, ex multis, Trib. Benevento, 7 agosto 2018, in banca dati *Dejure*, secondo cui "Ai fini della opponibilità della cessione del credito in blocco è richiesta anche la iscrizione dell'atto nel Registro delle imprese oltre la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione, ai sensi degli artt. 58, co. 2, TUB, come novellato dal D.Lgs. n. 6/2003 e art. 4 della L. n. 130/1990. In caso di contestazione della titolarità della legittimazione attiva del cessionario deve essere depositato l'atto di cessione in blocco".

³³ Sull'applicabilità degli articoli 1 e 4 della L. n. 130/1999 e dell'articolo 58 TUB alle operazioni di cartolarizzazione v. Trib. Civitavecchia, 20 novembre 2019, n. 1640, in questo Osservatorio, n. 1/2020, nt. 10.

del creditore originario procedente - che non prova la effettiva titolarità del credito deve essere esclusa dalla distribuzione del ricavato dalla vendita".³⁴ Si ricorda altresì la sentenza del Tribunale di Avezzano, 29 Ottobre 2020, in cui si afferma in maniera più approfondita: "Attesa tale limitata funzione dell'avviso di cessione, la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento, ma non è sufficiente, in questa sua "minima" struttura informativa, a fornire gli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi; E' per contro principio ricevuto della giurisprudenza di questa Corte che colui, che "si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria" ai sensi dell'art. 58 T.U.B., ha l'onere puntuale di "fornire la prova documentale della propria legittimazione", con documenti idonei a "dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco"³⁵; pertanto "assunta questa diversa prospettiva, (che) - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito."³⁶ Da ultimo la sentenza del Tribunale di Napoli, 22 Aprile 2021, ha ribadito: "il successore a titolo particolare del credito originario in virtù di un'operazione di cessione in blocco deve dimostrare l'inclusione del credito azionato nella operazione di cessione dando la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta".

Nella sentenza in commento il giudice evidenzia come la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. Il Tribunale fiorentino ha evidenziato quale tipo di prova debba essere fornita dal cessionario nel caso di assoluta genericità della ricognizione dei crediti oggetto di cessione così come risultanti dalla Gazzetta Ufficiale.

Sul punto, il Tribunale ha evidenziato tre principi guida necessari ai fini della valutazione della legittimazione attiva del cessionario: 1) la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che è il presupposto di efficacia della cessione in blocco in relazione ai rapporti giuridici nei confronti dei singoli debitori ceduti; 2) l'esistenza della prova, fornita da parte del cessionario, dell'inclusione del singolo credito in caso di contestazione; 3) l'assolvimento della prova con la produzione del contratto di cessione corredato dai rispettivi elenchi dei crediti ceduti.

Nel caso di specie, evidenzia il Tribunale, la necessaria prova documentale dell'effettiva inclusione dello specifico credito nell'ambito dell'oggetto dei contratti di cessione in blocco conclusi non era stata adeguatamente fornita dal cessionario nel corso della fase istruttoria, non avendo offerto in comunicazione altre produzioni documentali, come ad esempio il contratto di cessione di crediti pecuniari in blocco corredato dai rispettivi elenchi dei crediti ceduti.

³⁴ In tal senso: Trib. Lucca, 26 Marzo 2021; Trib. Ferrara, 09 Aprile 2019; Trib. Benevento, 07 Agosto 2018 in banca dati Dejure.

³⁵ Cass. civ., 2 marzo 2016 n. 4116 in Giust. civ. Mass., 2016.

³⁶ Si veda altresì Cass. civ., 13 giugno 2019, n. 15884 in Giust. civ. Mass., 2019.

La detta pronuncia si inserisce all'interno del solco tracciato dalla Corte di Cassazione con la nota Ordinanza del 2 febbraio 2022, n. 5857³⁷. Ed invero, come affermato dallo stesso Giudice fiorentino, appare sempre più consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la prova della titolarità del credito nell'ambito delle cessioni in blocco (ovvero di operazioni di cartolarizzazione dei crediti) deve necessariamente passare dall'esibizione del relativo contratto di cessione dei crediti.

Infatti la Suprema Corte ha più volte precisato, con pronunce antecedenti la data di proposizione del gravame, tali da non costituire mutato orientamento giurisprudenziale, che "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta³⁸.

Sulla base di tali motivazioni è stata accolta l'opposizione con revoca del decreto ingiuntivo con condanna al pagamento delle spese.

Avv. Nello D'Agostino

D'Agostino@munaripartners.it

Dott. Alessandro Borganti

Borganti@munaripartners.it

³⁷ Con ordinanza n. 5857 del 2022, la Corte di Cassazione ha chiarito che: "In materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del T.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario; e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del credito originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta".

³⁸ Cass. civ., Sez. VI, 5 novembre 2020, n. 24798; Cass. civ., Sez. I, 2 marzo 2016, n. 4116; Cass. civ., Sez. I, 20 maggio 2016, n. 10518, in banca dati *Dejure*.